SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

Ministero dell'interno

Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 23 dicembre 1998, n. **291/E.**

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Adempimenti fiscali derivanti dall'introduzione dell'euro.

98A11246

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1998, n. **461.**

Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito della delega

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2.

Regime civilistico degli enti

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera *d)* una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera *i)* e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo princìpi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente

abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

Art. 3.

Regime tributario degli enti

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*; il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4.

Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera *a)* del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle società di cui alla medesima lettera *a)*;

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera *a)* del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

Art. 5.

Regime fiscale degli scorpori

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 3, nonché alle permute di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei

beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

Disciplina fiscale delle ristrutturazioni

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera *a)* alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera *c)*, sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera *c)*, dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

Art. 7.

Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statutari.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3194):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 12 febbraio 1997.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 25 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e XII.

Esaminato dalla VI commissione il 14 maggio 1997; 19 giugno 1997; 2, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 28, 29 e 30 luglio 1997; 18 novembre 1997.

Relazione scritta annunciata il 27 gennaio 1998 (atto n. 3194/*A* - relatori on.li DE AGOSTINI e CAMBURSANO).

Esaminato in aula il 9, 10, 11, 12, 13 e 17 marzo 1998 e approvato il 18 marzo 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3158):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 24 marzo 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 12ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 12 maggio 1998; 1º, 8, 14, 15 luglio 1998; 7 ottobre 1998; 3, 4, 5 novembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 10 novembre 1998 (atto n. 3158/*A* - relatore sen. ANGIUS).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, l'11 novembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 3194/*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 18 novembre 1998, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VI commissione il 9 e 10 dicembre 1998.

Esaminato in aula il 14 dicembre 1998 e approvato il 16 dicembre 1998.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), è il seguente:

«1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti».

Si ritiene opportuno riportare anche il contenuto dell'art. 1, comma 1:

«1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri

enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito».

— La legge 30 luglio 1990, n. 218, reca: «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico».

— Il titolo della legge 26 novembre 1993, n. 489, è il seguente: «Proroga del termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi».

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141:

«Ai fini della tutela del pubblico credito e dalla continuità di indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

a) casse di risparmio;

b) istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;

c) istituti di previdenza;

d) istituti di assicurazione».

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, reca: «Disciplina delle agevolazioni tributarie».

— Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 356/1990 è il seguente:

«Art. 12 *(Statuti).* — 1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitare di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata e assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera *d)* ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.

2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere *a)* e *h).*

3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate».

— Si trascrive il testo dell'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a)-b) (Omissis);

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali».

— Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, reca: «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

Nota all'art. 4:

— L'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile così recita:

«Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi».

Note all'art. 5:

— Il titolo della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi».

— Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è il seguente:

«Art. 59 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente capo:

a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si applica l'art. 23, comma 2;

b) per «società finanziarie» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera *f)*, numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera;

c) per «società strumentali» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici».

— I titoli della legge n. 218/1990 e della legge n. 489/1993 sono riportati nelle note all'art. 1.

— L'art. 2445 del codice civile così recita:

«Art. 2445 *(Riduzione del capitale esuberante)*. — La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, può avere luogo sia mediante liberazione dei soci dell'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia».

— Si riporta il contenuto degli articoli 61 e 62 del citato decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986:

«Art. 61 *(Valutazione dei titoli)*. — 1. I titoli indicati nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4 e 6 dell'art. 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

1-*bis*. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.

2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59, il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-*bis* dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;

c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma 4 dell'art. 9.

3-*bis*. Le riduzioni di valore di cui alla lettera del comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla Comunità europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste.

4. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.

5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente, o della rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura. Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente.

5-*bis*. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicate nella lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 53».

«Art. 66 *(Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite)*. — 1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e del comma 5 dell'art. 54.

1-*bis*. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'art. 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

1-*ter*. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-*bis*.

2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.

5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione; nei confronti dei soci di dette società non si applica la lettera *b)* del comma 3 dell'art. 61».

Note all'art. 6:

— Il titolo del d.P.R. n. 917/1986 è riportato nelle note all'art. 3.

— Il primo comma dell'art. 2359 del codice civile è riportato in nota all'art. 4; il terzo comma, ultimo periodo, del predetto articolo, così recita:

«L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

— I titoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, della legge n. 218/1990 e della legge n. 86/1994 sono riportati, rispettivamente, nelle note agli art. 3, 1 e 5.

— Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

— Il titolo del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, è: «Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni».

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, reca: «Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere *a), b), c), d)* ed *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, reca: «Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere *e)* ed *i)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

98G0513

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1998.

Scioglimento temporaneo del consiglio comunale di Boscoreale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Boscoreale (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Boscoreale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato generale della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Boscoreale, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Boscoreale (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Antonio Cilento - viceprefetto ispettore;

dott. Alfonso La Rotonda - vicequestore;

dott. Giovanni Lucchese - viceprefetto ispettore aggiunto.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1998
Registro n. 3 Interno, foglio n. 72

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il predetto organo elettivo è stato rinnovato nelle consultazioni amministrative del 23 aprile 1995 a conclusione di un periodo di gestione commissariale, conseguente al provvedimento di scioglimento adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

A seguito di rilevate interferenze nella vita amministrativa dell'ente e stante la sua collocazione in un contesto ambientale profondamente permeato dalla presenza della criminalità organizzata, il prefetto di Napoli ha disposto l'accesso presso il comune di Boscoreale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni.

Gli accertamenti svolti avvalorano le ipotesi di infiltrazioni e condizionamento della criminalità organizzata nell'azione amministrativa dell'ente locale, nonché un notevole livello di compromissione in cui versano gli organi elettivi ed un uso distorto da parte di alcuni amministratori della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse al fine di favorire illecitamente soggetti collegati direttamente o indirettamente con la criminalità organizzata.

In particolare, è da ultimo emerso, a seguito di indagini dei competenti organi investigativi, che la malavita organizzata si era attivata, già nel corso della campagna elettorale, a favore di alcuni candidati, poi eletti; circostanza questa che pone in evidenza l'intreccio politica-malaffare-criminalità organizzata.

Delineano ulteriormente il quadro in cui versa l'amministrazione di Boscoreale i rapporti di parentela, di stretta amicizia e di relazioni di affari che legano alcuni componenti del corpo assembleare ad esponenti delle locali organizzazioni criminali.

Come ampiamente esposto nella relazione commissariale, cui si rinvia integralmente, conclusiva dell'accesso, i settori in cui emergono segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici sono quelli degli appalti pubblici, della gestione finanziaria e dell'edilizia in relazione al fenomeno dell'abusivismo.

In materia di appalti pubblici, sintomatica del modo di procedere dell'ente, è la vicenda riguardante l'appalto del servizio di nettezza urbana; il relativo capitolato, infatti, presentando clausole tali da limitare la piena ed equa partecipazione delle ditte interessate, nella sostanza favoriva per le apposte mirate condizioni una ditta già aggiudicataria del precedente appalto.

In proposito, è da segnalare l'inquietante episodio di violenta aggressione perpetrata in danno di un consigliere comunale, che le forze dell'ordine ritengono connessa ai rilievi mossi dallo stesso in ordine alle scelte proposte dall'amministrazione comunale nel capitolato d'appalto in questione.

Significative ed inquietanti appaiono, altresì, le circostanze sottostanti alle dimissioni di due consiglieri e che potrebbero essere ricondotte ad indebite pressioni da parte di forze esterne criminali, influenti proprio sulla libera determinazione della volontà degli organi elettivi. In tale contesto assume, inoltre, rilevanza anche l'aggressione subita da un dipendente comunale che ricopriva la carica di presidente di gara per gli appalti.

In ordine all'appalto di adeguamento della rete idrica comunale è stato rilevato come l'affidamento sia stato disposto in favore di una ditta ricollegabile a soggetti gravitanti nell'ambito della criminalità organizzata, nonché destinatari di provvedimenti giudiziari.

Anche gli accertamenti sugli appalti relativi ai servizi cimiteriali e di riscossione di alcuni tributi locali hanno messo in evidenza la ostinata perseveranza dell'amministrazione comunale nel voler mantenere in vita, in dispregio delle più elementari norme della trasparenza ed imparzialità, vincoli contrattuali scaduti da tempo, non più prorogabili, con imprese collegate, anche per il tramite di componenti il civico consesso, alla criminalità organizzata.

Anche nel settore edilizio, certamente il più permeabile alle illecite interferenze della criminalità organizzata, l'ente nell'omettere sistematicamente i dovuti controlli e nel non adottare incisivi interventi per reprimere il dilagante abusivismo, ha significativamente dimostrato di non perseguire gli interessi della collettività amministrata.

La convergenza tra gli interessi della criminalità organizzata e l'amministrazione comunle di Boscoreale emerge anche dalla vicenda riguardante la gestione del servizio di tesoreria comunale, affidato ad una ditta concessionaria, il cui amministratore unico, insieme al sindaco, risulta coinvolto in una vicenda processuale penale, ancora in corso. Le indagini svolte hanno messo in luce diffuse illegalità ed omessi controlli per la complicità di alcuni amministratori comunali, che hanno prodotto effetti devastanti sulla gestione finanziaria dell'ente stesso.

La presenza di così compatte organizzazioni camorristiche, oltre che pregiudicare l'interesse generale alla legalità, pone in pericolo lo stato generale della sicurezza pubblica ed evidenzia, specie in relazione alle gravi carenze gestionali del comune, la lesione degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità amministrata.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Boscoreale (Napoli), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, finalizzato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a garanzia dei valori costituzionali che risultano in larga misura compromessi dal diffuso sistema di illegalità.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Boscoreale.

A tal fine il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale con relazione del 30 ottobre 1998, che si intende qui integralmente richiamata.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 1° dicembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A0044

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 1998, n. **462.**

Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali;

Considerato che la potenza effettiva prima espressa in cavalli vapore (CV) è ora espressa in Kilowatt (KW) a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura;

Visto che i termini di pagamento sono fissati in base ai cavalli fiscali dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985;

Visto l'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con la quale viene data facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuovi termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo;

Considerata l'opportunità di determinare in base alla potenza effettiva, KW e CV, i termini di pagamento per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati dal 1° gennaio 1998;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma del citato articolo 17 della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-4857M del 27 ottobre 1998;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Termini di pagamento

1. Dal 1° gennaio 1998 le tasse automobilistiche sono corrisposte con le seguenti modalità ed entro i seguenti termini di scadenza:

a) per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con motore alimentato a benzina, o a GPL o a metano, anche se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 19 ottobre 1993, n. 427, o elettrico, con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per gli autoscafi iscritti nei pubblici registri: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre;

b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera *a),* con potenza fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per tutti i motoveicoli: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° febbraio e 1° agosto;

c) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate alla lettera *a),* con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 KW o 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre o per l'intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi;

d) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate nella lettera *a),* con potenza fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 KW o 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data: per un periodo fisso semestrale decorrente dal 1° febbraio e 1° agosto oppure per l'intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi;

e) per tutti gli altri autoveicoli diversi da quelli di cui alle precedenti lettere, per i rimorchi, per i motori fuori bordo da applicare ad imbarcazioni non iscritte

nei pubblici registri: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1º febbraio, 1º giugno e 1º ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi.

2. Il pagamento è effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra stabiliti. La decorrenza di detti periodi fissi per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997 è quella già fissata per l'anno 1997.

3. Il rinnovo del pagamento di tutte le tasse fisse, compresa quella per la targa di prova, è eseguito nel mese di gennaio.

Art. 2.

Autoveicoli immatricolati per la prima volta

1. Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima volta, le tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione e sono versate entro tale mese o nel mese successivo a quello d'immatricolazione qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.

2. Per i veicoli indicati alla lettera *a)* dell'articolo 1, le tasse sono corrisposte per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti; per quelli indicati alla lettera *b)*, per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti gli altri veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi fissi per essi stabiliti all'articolo 1, escluso in ogni caso il pagamento per un solo mese.

3. Per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua, il tributo relativo all'anno di immatricolazione è versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l'immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua può essere corrisposta nel mese successivo.

Art. 3.

Riacquisto del possesso, della disponibilità e rivendita dei veicoli

1. Per i veicoli per i quali a norma del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è consentita l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse, i tributi dovuti sono corrisposti dal mese in cui avviene l'annotazione del riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo o dell'autoscafo o la rivendita da parte delle imprese autorizzate al loro commercio, secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Norme transitorie

1. Per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto merci i pagamenti da effettuarsi entro il 28 febbraio 1998 possono essere eseguiti entro il 16 marzo 1998.

2. Il versamento delle tasse da corrispondere nel 1998 può essere effettuato presso gli uffici esattori dell'ACI oppure presso gli uffici postali, utilizzando i modelli del libretto fiscale o gli speciali bollettini in distribuzione presso gli stessi uffici postali.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985 e 27 dicembre 1997, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985 e n. 303 del 31 dicembre 1997.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 novembre 1998

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 48

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge ai quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 17 della legge n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«16. A decorrere dal 1º gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dall'anno 1999».

— Il D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 43 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1997, n. 54), reca: «Attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e dei diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture».

— Il D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 novembre 1982), reca: «Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura».

— Il D.M. 25 novembre 1985 (in *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1985, n. 284), reca: «Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche».

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463 (Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche):

«Art. 18. — Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39».

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 65 del decreto-legge n. 331/1993 recante: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie»:

«5. Per le autovetture, nonché per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motori diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC × NO + 0,97, particolato 0,14, nonché secondo le altre modalita previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. Le autovetture nonché gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonché con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonché per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina».

Nota all'art. 3:

— Il D.L. n. 953/1982 reca: «Misure in materia tributaria».

Note all'art. 5:

— Il titolo del D.M. 25 novembre 1985 è riportato nelle note alle premesse.

— Il D.M. 27 dicembre 1997 reca: «Modalità di pagamento delle tasse automobilistiche».

98G0515

DECRETO 1º ottobre 1998.

Autorizzazione alla società Laver di Andriotto Giorgio & C. S.n.c., in Busto Arsizio, a rateizzare il proprio carico tributario.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *Oa)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostitutito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 14 novembre 1997, con la quale la società Laver di Andriotto Giorgio & C. S.n.c, con sede in Busto Arsizio, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1990, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di settembre 1997 per il complessivo importo di L. 45.823.602 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Lombardia, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma, dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il prosieguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla società Laver di Andriotto Giorgio & C. S.n.c. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario di L. 45.823.602 dovuto dal contribuente deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Varese calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di avvenuto pagamento dell'imposta stessa; conseguentemente le irrogate sanzioni rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così come rideterminato, che tiene conto degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, degli interessi sostitutivi del 9% annuo e del totale degli oneri accessori, è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1998.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto, e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per la Lombardia, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato articolo 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della

revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

99A0038

DECRETO 1° ottobre 1998.

Autorizzazione alla So.Co.Mec. S.r.l., in Terni, a rateizzare il proprio carico tributario.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servzio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *Oa)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 31 dicembre 1997, con la quale la società So.Co.Mec. S.r.l., con sede in Terni, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1992, 1993 e 1994, iscritti nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di febbraio 1994, aprile 1996, settembre 1996, febbraio 1997, novembre 1997, febbraio 1998 e aprile 1998 per il residuo importo di L. 466.530.142 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Umbria, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il prosieguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla società So.Co.Mec. S.r.l. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il residuo carico tributario di L. 466.530.142 dovuto dal contribuente deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Terni calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di avvenuto pagamento dell'imposta stessa; conseguentemente le irrogate sanzioni rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così come rideterminato, che tiene conto degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, degli interessi sostitutivi del 9% annuo e del totale degli oneri accessori, è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1998.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto, e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per l'Umbria, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

99A0037

DECRETO 12 ottobre 1998.

Rateizzazione del residuo carico tributario dovuto dalla S.T.A.T. - Società trasporti automobilistici Ticino S.r.l., in San Giorgio Monferrato.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 17 luglio 1998, con la quale la S.T.A.T. - Società trasporti atomobilistici Ticino S.r.l., con sede in San Giorgio Monferrato, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma 3, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per il complessivo importo di L. 252.949.420 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Piemonte, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi dell'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che trattandosi di società che svolge un servizio pubblico essenziale non è dovuto il versamento dell'acconto pari al 20% come previsto dalla circolare ministeriale n. 284/E del 31 ottobre 1997;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di L. 252.949.420 dovuto dalla S.T.A.T. Società trasporti automobilistici Ticino S.r.l. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Alessandria nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1998

Il direttore centrale: BEFERA

99A0040

DECRETO 12 ottobre 1998.

Sospensione temporanea della riscossione del residuo carico tributario dovuto dalla società Mobilgirgi S.r.l., in Cantù.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 24 febbraio 1998, con la quale la società Mobilgirgi S.r.l., con sede in Cantù, ha chiesto, ex art. 39, sesto comma, la sospensione per dodici mesi della riscossione di un carico relativo ad imposte indirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di settembre 1996 per l'importo di L. 379.570.780 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 9 luglio 1997, n. 1/5673/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Lombardia ha manifestato parere favorevole alla concessione della richiesta sospensione, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato che la società Mobilgirgi S.r.l. ha prestato idonea polizza fideiussoria a garanzia del debito tributario;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma, dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di L. 379.570.780 dovuto dalla società Mobilgirgi S.r.l. è sospesa per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

La sezione staccata di Como nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante.

La sospensione *de qua* sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprenderà immediatamente la riscossione dei carichi sospesi e la quota-parte di debito garantito da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1998

Il direttore centrale: BEFERA

99A0039

DECRETO 27 novembre 1998.

Accertamento dell'irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto direttoriale 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore del secondo ufficio delle entrate di Bologna ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 16 novembre 1998 dalle ore 8,45 alle ore 10,45 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale indetta dalla organizzazione sindacale CGIL, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Bologna è accertato per il giorno 16 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 27 novembre 1998

Il direttore regionale: PIRANI

99A0018

DECRETO 23 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Lanciano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 1/7998 datato 10 ottobre 1997 emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, con il quale i direttori regionali, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari periferici;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota prot. 1536 del 13 novembre 1998, con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Lanciano ha comunicato che in data 16 novembre 1998 dalle ore 12,30 alle ore 14 l'ufficio sarebbe rimasto chiuso al pubblico per una assemblea sindacale;

Vista la successiva nota 1536 del 22 dicembre 1998 con la quale il citato direttore ha confermato la chiusura dell'ufficio dalle 12,30 alle ore 14 per assemblea sindacale con conseguente impossibilità per il pubblico di accedere ai servizi normalmente prestati;

Ritenuto che la suesposta causa ha impedito il regolare funzionamento dell'ufficio;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 16 NOVEMBRE 1998

Regione Abruzzo:

ufficio del registro di Lanciano (dalle ore 12,30 alle ore 14).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 23 dicembre 1998

p. *Il direttore regionale:* SPEZZAFERRI

99A0012

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 novembre 1998.

Rettifica al decreto 16 giugno 1998 recante conferma di riconoscimento dell'acqua minerale «Bracca antica fonte» in comune di Bracca.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Visto il proprio decreto 16 giugno 1998, n. 3043-031, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Bracca antica fonte»;

Rilevato che nel predetto decreto l'ubicazione dell'acqua minerale naturale «Bracca antica fonte», per errore di trascrizione, è stata indicata nel comune di Zogno (Bergamo) anziché nel comune di Bracca (Bergamo);

Decreta:

Art. 1.

La dizione «Zogno» di cui al decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3043-031, deve intendersi «Bracca».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 19 novembre 1998

Il dirigente generale: OLEARI

99A0019

DECRETO 27 novembre 1998.

Revoca del decreto ministeriale 8 luglio 1997 recante integrazioni dei criteri di valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 8 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 1997, recante integrazioni dei criteri di valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali;

Considerato che detto decreto è stato emanato a seguito del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 24 settembre 1996, suggeriva, tra l'altro, di fissare cautelativamente un limite temporaneo per l'Aeromonas, in attesa che emergessero dalla letteratura nazionale ed internazionale maggiori certezze sulla patogenicità dell'Aeromonas;

Cosiderato che il Comitato scientifico dell'alimentazione umana della Commissione europea ha espresso, in data 19 marzo 1998, il parere che la presenza di Aeromonas nelle acque minerali naturali non rappresenta un potenziale rischio per la salute umana e che pertanto non è giustificata come misura precauzionale la fissazione di limiti per i valori di carica microbica;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il decreto ministeriale 8 luglio 1997 recante integrazioni dei criteri di valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1998

Il Ministro: BINDI

99A0020

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 3 novembre 1998.

Graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che l'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, prevede la riduzione del numero delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei compartimenti marittimi elencati ed in particolare, sono complessive numero 35 le autorizzazioni da ritirare nel compartimento marittimo di Monfalcone;

Considerato che la graduatoria dei ritiri delle autorizzazioni è da determinare secondo i criteri di cui all'art. 3, punto 4, del surripetuto decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Vista l'anzianità della licenza di draga idraulica in capo allo stesso titolare, così come desunta dagli atti in proprio possesso e confermati dalla capitaneria di porto di Monfalcone con nota n. PE/12681 in data 23 ottobre 1998;

Considerato che le unità Albatros 3MN 855, Sirio 3MN 877 e La Venere 3MN 894 sono da ammettere obbligatoriamente al ritiro così come specificato all'art. 3, punto 5, lettera *a)*, del surriferito decreto ministeriale 21 luglio 1998, avendo il competente consorzio dichiarato che tali unità non hanno esercitato la cattura dei molluschi bivalvi almeno per una campagna di pesca a partire dal 1° luglio 1995;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, nel compartimento marittimo di Monfalcone è di 35 il numero complessivo di autorizzazioni da ridurre, relativamente alle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, punto 5, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, in relazione alle domande pervenute nei termini previsti per l'ammissione al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica, nel compartimento marittimo di Monfalcone, la graduatoria è la seguente:

	Titolare	M.B.	Anzianità Autorizzazione	T.S.L.	H.P.	Lung. P.P.	Sistemi di pesca
1	Marchesan Antonio	S. Dorotea 1MN 326	18 marzo 1986	01,98	67	08,50	Draga idraulica, attrezzi da posta
2	Sanson Giuseppe e Federico S.n.c.	Anfibio 1MN 1893	19 marzo 1986	08,90	130	09,50	Draga idraulica, circuizione, attrezzi da posta, palangari
3	Elen S.n.c. di Rossetto Franco e C.	Elen 3MN 172	25 marzo 1986	24,86	232	14,20	Draga idraulica, strascico, circuizione, attrezzi da posta
4	Filippo M. e Marani Stefano S.n.c.	Nettuno I 3MN 861	25 marzo 1986	16,88	280	14,20	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta, circuizione
5	Marino S.n.c. di Scala Flavio e C.	Marino 3MN 036	25 marzo 1986	16,61	232	15,20	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta, circuizione
6	Marybell S.a.s. di Di Filippo Angelo e C.	Marybell II 3MN 935	25 marzo 1986	14,70	149	13,30	Draga idraulica, attrezzi da posta
7	Padoan G. e Zanutta G. S.n.c.	Adamo 3MN 920	25 marzo 1986	14,65	149	13,65	Draga idraulica, attrezzi da posta
8	Tempo A. e Pavan M. S.n.c.	Verbena 3MN 317	25 marzo 1986	12,75	220	12,60	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta, circuizione
9	Raddi Mauro e C. S.n.c.	Aretusa 3MN 669	25 marzo 1986	9,96	149	10,70	Draga idraulica, strascico, circuizione, attrezzi da posta
10	Formentini Sergio e C. S.n.c.	Delfino 3MN 876	25 marzo 1986	9,90	240	11,05	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
11	Raddi Giancarlo e C. S.n.c.	Squalo 3MN 872	25 marzo 1986	9,90	220	10,62	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta, circuizione
12	Pavan Eugenio e C. S.n.c.	Piuma 3MN 899	25 marzo 1986	9,89	220	11,85	Draga idraulica, attrezzi da posta, sciabica, traino molluschi
13	Regeni L. e Ghin Alessandro S.n.c.	Apollo XI 3MN 645	25 marzo 1986	9,87	170	10,40	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta, circuizione
14	Filippo Lucinao	Michela 3MN 852	25 marzo 1986	9,69	149	10,05	Draga idraulica, strascico, circuizione, attrezzi da posta
15	Zentilin Luciano	Calypso 3MN 700	25 marzo 1986	9,68	149	11,00	Draga idraulica, attrezzi da posta, strascico
16	Cepile Antonio e Rossetto G. S.n.c.	Romeo 3MN 568	25 marzo 1986	9,61	170	11,14	Draga idraulica, attrezzi da posta, strascico, circuizione traino mol.
17	Ghenda Aldo	Angelo II 3MN 046	25 marzo 1986	9,51	145	11,20	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta, circuizione
18	Bruchetta Luigi Giorgio	Speranza 3MN 938	25 marzo 1986	9,27	149	14,09	Draga idraulica, attrezzi da posta, circuizione, palanagari, lenze
19	Damone Luciano e Cimigotto B. S.n.c.	Altair 3MN 566	25 marzo 1986	9,10	170	10,65	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta, circuizione
20	Regeni Walter	Clara 3MN 840	25 marzo 1986	8,86	156	10,90	Draga idraulica, attrezzi da posta, strascico
21	Talian Giovanni	Gabbiano I 3MN 930	25 marzo 1986	8,44	149	12,15	Draga idraulica, attrezzi da posta, palangari, circuizione, traino mol.
22	Scaramuzza Benedetto	Squalo 1MN 2110	26 marzo 1986	29,41	299	20,95	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta, palangari
23	Busdon Vinicio e C. S.a.s.	Sant'Anna 1MN 2079	26 marzo 1986	23,76	299	16,50	Draga idraulica, attrezzi da posta, palangari
24	Longo Moreno e Bonaldo Aldo S.n.c.	Annamaria 1MN 1358	26 marzo 1986	17,91	220	15,40	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta, palangari, circuizione, traino molluschi
25	Vasco di Regeni Angelo G. e C. S.n.c.	Vasco 3MN 885	26 marzo 1986	13,38	220	14	Draga idraulica, attrezzi da posta, strascico, circuizione
26	Cimigotto E. e Dal Forno G. S.n.c.	Libera 3MN 073	26 marzo 1986	9,90	145	13,85	Draga idraulica, strascico, circuizione, attrezzi da posta
27	Troian Giorgio e Andrea S.n.c.	Terribile 1MN 2128	26 marzo 1986	9,81	148	10,90	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta, palangari
28	R. e C. S.n.c. di Rossi M. e Corazza L.	Cesare 1MN 1274	24 luglio 1986	11	149	11,45	Draga idraulica, attrezzi da posta, palangari, lenze, circuizione
29	Isonzo S.a.s. di Sanson Valdino e C.	Pamela 1MN 2217	27 giugno 1990	9,80	220	11,75	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta, circuizione
30	Cimigotto Flavio	Grecale 3MN 913	22 luglio 1991	24,46	148	15,09	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
31	Pavan Pietro	Leda II 4MN 040	27 aprile 1992	9,98	150	13,10	Draga idraulica, attrezzi da posta
32	Arastorta S.n.c. di Padovan F. e C.	Renata I 1MN 2230	31 giugno 1992	9,59	149	12,30	Draga idraulica, attrezzi da posta, lenze
33	Albatros S.n.c. di Scala David e C.	Albatros 3MN 855	25 marzo 1986	23,16	280	15	Draga idraulica, strascico, volante
34	Pavan Vittorio	Sirio 3MN 877	26 marzo 1986	20,14	238	16,30	Draga idraulica, strascico, circuizione, attrezzi da posta
35	S. Martino di Regeni Decio e C. S.n.c.	La Venere 3MN 894	26 marzo 1986	16,72	249	15,20	Draga idraulica, strascico, circuizione, attrezzi da posta

Art. 3.

Per le unità denominate Albatros 3MN 855, Sirio 3MN 877 e La Venere 3MN 894, appartenenti, rispettivamente, alle ditte Albatros S.n.c. di Scala David e C., Pavan Vittorio e S. Martino di Regeni Decio e C. S.n.c., occupanti i numeri 33, 34 e 35 della graduatoria di cui al precedente art. 2, ammesse al ritiro obbligatorio, l'indennità di cui all'art. 4 del dereto ministeriale 21 luglio 1998, è ridotta nella misura del 50% avendo il competente consorzio dichiarato che tali unità non hanno esercitato la cattura dei molluschi bivalvi almeno per una campagna di pesca a partire dal 1° luglio 1995.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1998

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 214

99A0021

DECRETO 3 novembre 1998.

Graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che nel compartimento marittimo di Venezia, sono da ritirare complessivamente 10 autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, l'art. 2, punto 1, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Considerato che le domande pervenute nei termini previsti sono da ammettere in graduatoria secondo l'ordine determinato con i criteri fissati dall'art. 3, punto 4, del surripetuto decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Vista l'anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività con draga idraulica in capo allo stesso titolare, così come desunta dagli atti in proprio possesso;

Tenuto conto che le domande pervenute nei termini previsti — complessivamente 8 — sono inferiori al numero di autorizzazioni da ritirare nel compartimento marittimo di Venezia — 10;

Valutata l'opportunità di rinviare la individuazione delle due unità da ammettere obbligatoriamente al ritiro dell'autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, nel compartimento marittimo di Venezia è di 10 il numero complessivo di autorizzazioni da ridurre, relativamente alle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, punto 5, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, in relazione alle domande presentate per l'ammissione al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica, nel compartimento marittimo di Venezia, la graduatoria per le complessive 8 domande pervenute nei termini previsti, è la seguente:

Titolare	M.B.	Anzianità Autorizzazione	T.S.L.	H.P.	Lung. P.P.	Sistemi di pesca
1 Vianello Nazario	Vedetta 1VE 1081	30 luglio 1979	5,38	126	10,88	Draga idraulica, attrezzi da posta
2 Cooperativa pescatori Jesolo a r.l.	Azarak 3VE 755	4 dicembre 1987	9,77	147	10,72	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
3 Nicesolo Soc. coop. a r.l.	Intrepido 3VE 518	29 gennaio 1993	8,54	130	10,92	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
4 Nicesolo Soc. coop. a r.l.	Ada II 3VE 756	9 febbraio 1993	7,4	106	8,15	Draga idraulica, strascico
5 Zennaro Roberto e C.	Federico I VE 8184	10 novembre 1993	7,74	152	11,20	Draga idraulica
6 Vianello Natale e Fabio S.n.c.	Chicco II 2VE 124	26 luglio 1994	6,51	130	11	Draga idraulica
7 Coop. piccola pesca Vida	Vida 3VE 661	12 marzo 1998	12,7	142	13,62	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
8 De Rossi Diego e Simone S.n.c.	Orca I VE 8164	30 giugno 1998	9,98	150	13,98	Draga idraulica, attrezzi da posta

Art. 3.

Con successivo decreto si provvederà ad integrare la graduatoria di cui al precedente art. 2 con ulteriori 2 unità da ammettere obbligatoriamente al ritiro secondo l'ordine di priorità determinato ai sensi dell'art. 3, punto 5, lettere *a), b), c)* e *d),* del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1998

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 211

99A0022

DECRETO 3 novembre 1998.

Graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che nel compartimento marittimo di Chioggia, sono da ritirare complessivamente 9 autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, l'art. 2, punto 1, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Considerato che le domande pervenute nei termini previsti sono da ammettere in graduatoria secondo l'ordine determinato con i criteri fissati dall'art. 3, punto 4, del surripetuto decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Vista l'anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività con draga idraulica in capo allo stesso titolare, così come desunta dagli atti in proprio possesso;

Tenuto conto che le domande pervenute nei termini previsti — complessivamente 5 — sono inferiori al numero di autorizzazioni da ritirare nel compartimento marittimo di Chioggia — 9;

Valutata l'opportunità di rinviare la individuazione delle due unità da ammettere obbligatoriamente al ritiro dell'autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, nel compartimento marittimo di Chioggia è di 9 il numero complessivo di autorizzazioni da ridurre, relativamente alle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, punto 5, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, in relazione alle domande pervenute nei termini previsti per l'ammissione al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica, nel compartimento marittimo di Chioggia, la graduatoria per le complessive 5 domande pervenute nei termini previsti, è la seguente:

	Titolare	M.B.	Anzianità Autorizzazione	T.S.L.	H.P.	Lung. P.P.	Sistemi di pesca
1	Soc. Giuseppe Verdi di Boscolo Virginio e C. S.n.c.	Giuseppe Verdi II CI 2844	13 gennaio 1979	9,92	149	11,35	Draga idraulica
2	Rossi Stefano e Rossi Tiziano	Luca II CI 2416	9 novembre 1993	7,04	80	9,55	Draga idraulica
3	Marmi Aldo	Riccardo II CI 2821	4 gennaio 1994	8,19	130	11,17	Draga idraulica
4	Zani Lucio	Giacobbe CI 2467	19 ottobre 1995	7,2	149	9,9	Draga idraulica
5	Nicesolo soc. coop. a r.l.	Giuseppe I CI 2965	23 gennaio 1998	8,58	148	10,45	Draga idraulica

Art. 3.

Con successivo decreto si provvederà ad integrare la graduatoria di cui al precedente art. 2 con ulteriori 4 unità da ammettere obbligatoriamente al ritiro secondo l'ordine di priorità determinato ai sensi dell'art. 3, punto 5, lettere *a), b), c)* e *d),* del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1998

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 212

99A0023

DECRETO 14 dicembre 1998.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263/96.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -

legge comunitaria 1995-1997, in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998, il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)*, del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del consorzio per la tutela del Fagiolo di Lamon, con la quale il suddetto consorzio, quale organismo associativo maggiormente rappresentativo della indicazione geografica protetta medesima, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)*, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» per la denominazione di origine protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», in seguito denominato «C.S.Q.A. - S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - S.r.l.» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A. - S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate

ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione depositata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione di origine protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'oganismo autorizzato «C.S.Q.A. - S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» facenti parte integrante dell'autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1998

Il direttore generale: PILO

99A0026

DECRETO 18 dicembre 1998.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari - S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine «Taleggio» registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento della Commissione CE n. 1107/96.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Taleggio» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998, il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)*, del citato art. 53 della legge n. 128/1998, da parte del consorzio tutela Taleggio, con la quale il suddetto consorzio, quale soggetto che ha svolto in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette funzioni di controllo e vigilanza, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari a r.l.», con sede in Bergamo, via Casalino n. 5/H;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)*, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari - S.r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari a r.l.» per la denominazione di origine protetta «Taleggio» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari a r.l.», in seguito denominato «Certiprodop S.r.l.», con sede in Bergamo, via Casalino n. 5/H, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 per la denominazione di origine «Taleggio», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta «Taleggio» con regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «Certiprodop S.r.l.» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «Certiprodop - S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - S.r.l.» non può modificare il proprio statuto i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione depositata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Taleggio».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Certiprodop S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Certiprodop S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Taleggio», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ivi compresi i dati relativi ai produttori di latte, le quantità trasformate, la localizzazione dei trasformatori ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Taleggio» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Taleggio» facenti parte integrante dell'autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

Il direttore generale: PILO

99A0027

DECRETO 18 dicembre 1998.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari - S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine «Quartirolo Lombardo» registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento della Commissione CE n. 1107/96.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998, il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)*, del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del consorzio per la tutela Quartirolo Lombardo, con la quale il suddetto consorzio, quale organismo associativo maggiormente rappresentativo della denominazione di origine protetta medesima, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che

trattasi il «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari - S.r.l.», con sede in Bergamo, via Casalino n. 5/H;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari a r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari a r.l.» per la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari a r.l.», in seguito denominato «Certiprodop - S.r.l.», con sede in Bergamo, via Casilino, n. 5/H, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 per la denominazione di origine «Quartirolo Lombardo», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» con regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 1° luglio 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «Certiprodop - S.r.l.» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «Certiprodop - S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione depositata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Certiprodop - S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'oganismo autorizzato «Certiprodop - S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» facenti parte integrante dell'autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

Il direttore generale: PILO

99A0028

DECRETO 18 dicembre 1998.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari - S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento della Commissione CE n. 1107/96.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del consorzio produttori per la tutela e valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana, con la quale il suddetto consorzio, quale organismo associativo maggiormente rappresentativo della denominazione di origine protetta medesima, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo

sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari a r.l.», con sede in Bergamo, via Casalino n. 5/H;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari a r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari a r.l.» per la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari a r.l.», in seguito denominato «Certiprodop - S.r.l.» con sede in Bergamo, via Casilino, n. 5/H, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 per la denominazione di origine «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» con regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 1° luglio 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «Certiprodop - S.r.l.» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «Certiprodop - S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - S.r.l.» non può modificare il proprio statuto i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione depositata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Certiprodop - S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'oganismo autorizzato «Certiprodop - S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» facenti parte integrante dell'autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

Il direttore generale: PILO

99A0029

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Ammissione a finanziamento del progetto della regione Toscana compreso nel programma specifico per utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450. Opera da realizzare nel settore della sicurezza. (Deliberazione n. 107/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il riordino delle competenze attribuite a questo Comitato dal predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997 che prevede il trasferimento alle amministrazioni competenti per materia dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato, mediante l'adozione di apposito provvedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione-economica e disposizioni in materia di organizzazione e del personale;

Vista la propria deliberazione n. 53 del 6 maggio 1998 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 168 del 21 luglio 1998 — di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997;

Visto, in particolare, il programma di cui all'allegata tabella *B* della predetta deliberazione, che ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 793.094.855.000 per la realizzazione di interventi necessari per adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza, nonché di interventi di cui alla propria deliberazione del 21 marzo 1997, e all'art. 32, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista l'istanza presentata, seguendo la procedura attualmente in vigore, dalla regione Toscana per il finanziamento del progetto da realizzare nel settore della sicurezza relativo alla realizzazione del nuovo ospedale della Valdichiana Aretina di Cortona (Arezzo), per l'importo di 31.125 milioni di lire, al netto della quota a carico della regione;

Visto il parere favorevole del Ministero della sanità espresso con la nota n. l00/SCPS/VI.11830 del 9 ottobre 1998;

Considerato che la regione con il predetto finanziamento esaurisce la quota di lire 31.125 milioni di lire assegnatale con la sopracitata deliberazione del 6 maggio 1998, essendo l'unico intervento che la regione medesima intende realizzare nell'ambito della sicurezza;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al capitolo 8810 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, richiamata in premessa, è ammesso a finanziamento il progetto della regione Toscana relativo alla realizzazione del nuovo ospedale della Valdichiana Aretina di Cortona (Arezzo), per l'importo di 31.125 milioni di lire, al netto della quota a carico della regione.

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

La regione provvederà all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori inerenti il sopraindicato progetto entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 23 dicembre 1998
Registro n. 6 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 18

99A0041

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Modificazioni alla deliberazione del 21 dicembre 1993 riguardante la «Riprogrammazione degli interventi ANAS per la regione Liguria». (Deliberazione n. 113/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che demandava al CIPE il riesame dei programmi previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti e di confermare le priorità, accelerandone l'attuazione, e conferiva inoltre al Comitato la facoltà di deliberare la revoca dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non fosse avviata o la cui prosecuzione risultasse non conveniente e di destinare le somme così resesi disponibili ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della delibera di revoca;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993 con la quale, ai sensi del sopra citato art. 1 della legge n. 493/1993, veniva revocato il finanziamento di 602 mld. destinato alla costruzione della bretella Voltri-Rivarolo e veniva assegnato il relativo importo ad altri interventi nel settore viario della regione Liguria, tra i quali figura la «bretella autostradale Voltri-Valpolcevera. Progettazione della variante integrale» per l'importo di 8 miliardi;

Considerato che la regione Liguria ha specificato di aver convenuto con comune, provincia e Società autostrade un diverso «programma di progettazione», inteso a realizzare più adeguate condizioni di funzionalità nell'organizzazione della rete di grande viabilità interessante il nodo metropolitano di Genova, ed ha quindi chiesto la variazione della denominazione del citato intervento di progettazione, da articolarsi in due interventi;

Preso atto che, secondo quanto specificato dalla regione, la modifica si rende necessaria per consentire la stipula delle convenzioni tra l'ANAS e la Società autostrade e tra l'ANAS ed il comune di Genova per la progettazione degli interventi di cui sopra;

Preso atto che l'ANAS ha confermato la necessità della modifica di cui sopra e, con l'occasione, ha chiesto la rettifica dei titoli di altri due interventi, dichiarando che, per errore materiale, i medesimi risultano imprecisi;

Considerato che le rettifiche richieste con l'occasione dall'ANAS riguardano, da un lato, la più esatta individuazione del tratto dell'asse attrezzato Valpolcevera, interessato dagli interventi di adeguamento progettuale e di completamento, e, dall'altro, l'estensione ad altre strade statali, sempre in provincia di Genova, degli interventi già previsti;

Ritenuto opportuno accogliere le richieste di variazione e di rettifica in questione al fine di evitare ulteriori ritardi nell'utilizzazione delle risorse e nella considerazione che le variazioni suddette permettono un più adeguato impiego dei finanziamenti rispetto alle esigenze di organizzazione della viabilità regionale evidenziatesi successivamente alla delibera da modificare;

Delibera:

1. L'intervento «Bretella autostradale Voltri-Valpolcevera. Progettazione della variante integrale. Miliardi 8,0» incluso tra le opere finanziate con la delibera del 21 dicembre 1993, meglio specificata in premessa, viene così articolato:

«progettazione preliminare, definitiva e studio di impatto ambientale della riorganizzazione e potenziamento della rete autostradale e della viabilità di scorrimento nel nodo di Genova» - Miliardi 6;

«progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del completamento della viabilità di scorrimento tra i caselli autostradali di Genova-Aeroporto (A10) e Genova Ovest (A7) ad integrazione del lungomare Canepa e della viabilità Polcevera. Tratta foce del torrente Polcevera-Genova Aeroporto» - Miliardi 2.

2. Il titolo dell'intervento denominato nella delibera CIPE del 21 dicembre 1993 «Asse attrezzato Valpolcevera. Adeguamenti progettuali e completamento dei lavori intrapresi dal comune di Genova (fondi FIO 1989) tra Ponte Rivarolo e Bolzaneto» (miliardi 15) è così rettificato:

asse attrezzato Valpolcevera. Adeguamenti progettuali e completamento dei lavori intrapresi in comune di Genova tra Ponte Campi e Bolzaneto - Miliardi 15.

3. Il titolo dell'intervento denominato nella delibera CIPE del 21 dicembre 1993 «s.s. 1, 35, 45, 225, 226, 456 - Manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza della circolazione in provincia di Genova» (miliardi 41) è così rettificato:

«s.s. 1, 35, 45, 225, 226, 227, 333, 456, 523, 586, 654 - Manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza della circolazione in provincia di Genova» - Miliardi 41.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 16 dicembre 1998
Registro n. 5, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 382

99A0014

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca. Attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. (Deliberazione n. 127/98).

Il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 28 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'attivazione di specifici strumenti di programmazione negoziata;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che prevede che «il CIPE determina limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettera *d)* «patti territoriali», lettera *e)* «contratto di programma» ed *f)* «contratto d'area» della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Vista la delibera CIPE del 25 febbraio 1994 che disciplina i contratti di programma;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997 che disciplina la programmazione negoziata;

Vista la regolamentazione comunitaria che disciplina gli aiuti di Stato;

Visto l'accordo per il lavoro stipulato il 24 settembre 1996 tra il Governo e le parti sociali e in particolare, il ruolo centrale che l'accordo medesimo attribuisce alla promozione dell'occupazione da perseguire anche attraverso strumenti innovativi a carattere negoziale;

Vista la piattaforma programmatica per la definizione degli interventi di politica agricola negoziale sottoscritta dal Governo e dalle parti sociali in data 16 aprile 1998;

Ritenuto che l'estensione al settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura degli strumenti della programmazione negoziata deve essere particolarmente finalizzata a:

a) garantire una partecipazione adeguata e duratura dei produttori dei prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano;

b) alla partecipazione del settore agricolo e della pesca al processo di sviluppo economico locale;

c) favorire l'integrazione economica di filiera e l'organizzazione dell'offerta;

d) accrescere l'orientamento competitivo e le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare, anche attraverso la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità, al fine di produrre miglioramenti nella bilancia commerciale;

e) incentivare e salvaguardare l'occupazione ed il lavoro nella filiera agroalimentare e della pesca, con particolare riferimento al ricambio generazionale;

f) favorire la tutela delle risorse naturali e forestali, della biodiversità ed il mantenimento del paesaggio;

g) favorire l'offerta di servizi collettivi a beneficio di tutti gli utenti nello spazio rurale;

h) incentivare l'utilizzo ai benefici energetici delle produzioni agricole;

Considerato che, nelle more del riadeguamento delle procedure di avviamento e finanziamento degli strumenti di programmazione negoziata reso necessario dall'evoluzione pratica che tali strumenti hanno avuto in sede attuativa, occorre procedere ad alcune urgenti integrazioni e modifiche delle precedenti deliberazioni in materia;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. La disciplina dei patti territoriali e dei contratti di programma, prevista dalle proprie deliberazioni del 25 febbraio 1994 e del 21 marzo 1997, è estesa alle iniziative proposte dalle imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura, ed ai relativi consorzi, di cui alla sezione A e B della «Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991».

2. Le deliberazioni di cui al precedente punto 1, sono così modificate ed integrate:

A) PATTI TERRITORIALI.

Al punto 2.1 della delibera CIPE del 21 marzo 1997 dopo la parola «agroindustria», sono inserite le parole «agricoltura, pesca e acquacoltura, la produzione di energia termica o elettrica da biomasse» e dopo la parola «servizi» sono inserite le parole «(compresi la movimentazione ed il magazzinaggio dei terminals e dei containers, nonché il confezionamento, l'imballaggio, il reimballaggio, la pesatura e la campionatura delle merci, alimentari e non)».

Al punto 2.6, lettera *a)*, dopo le parole «programmazione regionale» sono aggiunte le parole «, eventualmente anche agricola».

Al punto 2.9, lettera *b)*, dopo le parole «delle amministrazioni competenti» è inserito il seguente capoverso: «Sono ammissibili le spese effettuate entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda del patto protocollata, ai sensi del punto 2.3 del comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1998, da parte dei soggetti convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le spese di progettazione ed acquisto del suolo sono ammissibili se effettuate entro i 12 mesi antecedenti tale data».

Al punto 2.9, lettera *d)*, dopo le parole «del relativo investimento» sono aggiunte le seguenti parole «, e al 20% per gli interventi previsti all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».

Al punto 2.10.1, lettera *b)*, secondo capoverso le parole «di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527» sono sostituite con le parole «previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni ed integra-

zioni e dalle relative disposizioni applicative, salvo i progetti di investimento (materiali ed immateriali) nel settore agricolo, ivi compresi la pesca e l'acquacoltura, che sono istruiti sulla base dei limiti, dei criteri e delle modalità fissate, in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con il Ministero per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera».

Al punto 2.10.1, lettera *b)*, dopo le parole «mediante gara.», è aggiunto il seguente capoverso: «I soggetti convenzionati possono collaborare tra loro per l'istruttoria del patto, individuando un unico istituto capofila, responsabile nei confronti dell'Amministrazione».

B) CONTRATTI DI PROGRAMMA.

La deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994 relativa alla disciplina dei contratti di programma, così come integrata dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, è modificata ed integrata come segue:

a) al punto 2, lettera *a)*, dopo la parola «dimensione» è soppressa la parola «industriale» e sono aggiunte le parole «operanti nei settori industriale, del turismo, agricolo, della pesca ed acquacoltura»;

b) al punto 2, lettera *b)*, dopo le parole «piccole imprese» sono soppresse le parole «anche operanti in più settori» ed aggiunte le parole «(anche sotto forma di cooperativa), operanti in uno o più settori (ivi compreso il settore agricolo ed ittico);

c) al punto 2, lettera *c)*, così come integrato dalla delibera del 21 marzo 1997, dopo le parole «rappresentanze dei distretti industriali» sono aggiunte le parole «agricoli, agroalimentari ed ittici. Con successivo decreto del Ministero per le politiche agricole d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno individuati i distretti agricoli, agroalimentari ed ittici»;

d) al punto 3.2, comma 3, dopo la parola «tecnologica» sono aggiunte le parole «o al Ministero per le politiche agricole». Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «il Ministero per le politiche agricole, per quanto di competenza e nel rispetto della normativa vigente, può avvalersi, ai fini della valutazione degli elementi del piano progettuale, degli Istituti da esso vigilati»;

e) al punto 3.2, ultimo capoverso, dopo le parole «al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» sono aggiunte le parole «ed al Ministero per le politiche agricole»;

f) al punto 3.3, terzo trattino, dopo le parole «in ESN» sono aggiunte le parole: «tenuto conto che nei diversi settori l'intensità massima degli aiuti è comunque calcolata in base alle normative comunitarie che disciplinano gli aiuti di Stato»;

g) al punto 3.4, primo periodo, dopo le parole «al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» sono aggiunte le parole: «ed al Ministero per le politiche agricole»;

h) al punto 3.6, secondo periodo, dopo le parole «dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» sono aggiunte le parole: «ed al Ministero per le politiche agricole»;

i) all'allegato 1, punto 1, dopo le parole «previa acquisizione delle specifico parere sulla localizzazione da parte della Regione interessata» sono aggiunte le parole: «nonché sulla compatibilità degli interventi proposti con la programmazione agricola regionale»;

j) all'allegato 1, punto 2, nono trattino dopo le parole «in ESN;» sono aggiunte le parole: «per il settore agricolo le agevolazioni finanziarie dovranno essere distinte per tipologia di intervento secondo i criteri definiti con decreto del Ministero per le politiche agricole, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

k) all'allegato 1, punto 2, dopo le parole «consorzi di piccole e medie imprese» sono aggiunte le parole: «, così come previsti nel punto 2 lettera *b)* della delibera,».

C) CONTRATTI D'AREA.

Al punto 3.1 dopo la parola «agroindustria» sono aggiunte le parole: «produzione di energia termica o elettrica da biomasse»; dopo la parola «servizi» inserire le parole «(compresi la movimentazione ed il magazzinaggio dei terminals e dei containers, nonché il confezionamento, l'imballaggio, il reimballaggio, la pesatura e la campionatura delle merci, alimentari e non)».

Al punto 3.2 primo capoverso dopo le parole: «da gravi crisi occupazionali» inserire le seguenti parole «accertate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato,».

Al punto 3.7.1, lettera *a)*, dopo le parole «insediamenti produttivi» sono aggiunte le parole «la disponibilità delle aree è accertata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Al punto 3.7.1, lettera *b)* della delibera CIPE 21 marzo 1997 le parole «di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n 527» sono sostituite con le parole «previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e dalle relative disposizioni applicative,».

Al punto 3.7.1, ultimo comma, le parole «accerta la sussistenza dei predetti requisiti» sono sostituite dalle parole «acquisisce la documentazione comprovante la sussistenza dei predetti requisiti ed accerta la disponibilità».

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a redigere il testo unificato delle deliberazioni a carattere normativo, finora adottate, in materia di programmazione negoziata.

4. L'operatività della presente delibera, nelle parti normativamente soggette a disposizioni comunitarie, è subordinata agli esiti della notifica alla Commissione europea. In attesa di tale assenso, è sospeso per un massimo di sessanta giorni dalla data della presente delibera l'accesso ai servizi di assistenza tecnica dei patti territoriali; successivamente a tale termine, l'estensione alla programmazione negoziata dei settori previsti nella presente delibera rimane comunque subordinata all'esito della citata notifica.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 16 dicembre 1998
Registro n. 5, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 381

99A0013

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 29 dicembre 1998.

Approvazione del bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti relativo all'anno 1999.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle sezioni riunite della Corte stessa nell'adunanza del 13 gennaio 1998;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1999 dal quale risulta iscritto al capitolo 1275 «Fondo per il funzionamento della Corte dei conti» (U.P.B. 2.1.3.1.) l'importo di L. 445.000.000.000;

Visto il progetto di bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 1999, predisposto dal segretario generale, recante una previsione di entrata e di spesa per L. 459.011.000.000;

Sentito il consiglio di presidenza nell'adunanza del 30 novembre/1° dicembre 1998, e acquisito il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 14 dicembre 1998;

Decreta:

È approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 1999, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro, e sarà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1998

Il Presidente: SERNIA

NOTA PRELIMINARE

Il bilancio di previsione della Corte dei conti era stato già predisposto per l'esercizio 1998 sulla base dei principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94 e nel conseguente decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; era, quindi stato articolato, in funzioni obbiettivo e unità previsionali di base oltre che in capitoli per la parte relativa alla spesa.

Tuttavia la normativa vigente all'epoca ed il conseguente assetto organizzativo individuavano nel segretario generale l'unico responsabile della gestione finanziaria.

Con l'entrata in vigore del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle sezioni riunite il 13 gennaio 1998 in coerenza con i principi contenuti nelle norme sopracitate, e del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, deliberato dalle sezioni riunite il 5 marzo 1998, è stato ora possibile individuare ulteriori centri di responsabilità amministrativa cui affidare la gestione di unità previsionali di base, fermo restando l'affidamento al segretario generale della gestione diretta delle altre U.P.B. Al segretario generale spetta comunque la funzione di coordinamento della gestione finanziaria dei centri di responsabilità, per effetto della disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2, lett. *b),* del predetto regolamento di organizzazione e dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Nell'ambito delle 4 funzioni - obbiettivo nelle quali sono state ripartite le spese, sono state individuate, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo delineato dal Regolamento, 10 unità previsionali di base; infatti alle 9 già previste dal bilancio dell'esercizio 1998 si aggiunge quella relativa all'Informatica di servizio mentre all'U.P.B. 1 oltre alle risorse già previste per il governo dell'istituto vengono destinate anche quelle per il trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura.

In conseguenza nello schema di bilancio di previsione per l'anno 1999 le prime sette unità previsionali di base sono affidate alla gestione unitaria del segretario generale, la U.P.B. 8 è affidata alla gestione del dirigente generale preposto al Servizio per la gestione delle risorse umane e per la formazione, la U.P.B. 9 è affidata alla gestione del dirigente generale preposto al servizio degli affari generali e la U.P.B. 10 è affidata alla gestione del dirigente del servizio dell'informatica.

Nei quadri riassuntivi del bilancio che precedono l'allegato tecnico per capitoli viene esplicitata la ripartizione delle risorse fra funzioni obbiettivo, unità previsionali di base e centri di responsabilità.

Va precisato ai fini di una valutazione della consistenza delle risorse messe a disposizione dalle varie U.P.B. che la spesa per gli stipendi del personale di magistratura e amministrativo viene tuttora mantenuta accentrata nelle rispettive unità previsionali (U.P.B. 1 e U.P.B. 8) mentre le spese per le competenze accessorie al personale amministrativo e quelle per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi pur essendo ripartite in tutte le U.P.B. sono tuttavia gestite da un unico centro di responsabilità (rispettivamente il Servizio per la gestione delle risorse umane ed il Servizio dell'informatica) in analogia a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 279/1997.

Per quanto riguarda le entrate del bilancio della Corte dei conti, esse consistono essenzialmente in risorse provenienti dal bilancio dello Stato. Infatti l'importo complessivo previsto è pari a L. 459.011.000.000, delle quali L. 445.000.000.000 sono costituite dallo stanziamento del fondo per il funzionamento della Corte dei conti iscritto nel cap. 1275 (U.P.B. 2.1.3.1.) dello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1999.

Rispetto all'anno 1998 l'importo del fondo è ridotto di L. 5.808.000.000.

Relativamente alle spese, nell'allegato tecnico per capitoli viene mantenuta la classificazione economica già introdotta dal bilancio del 1998 e ne viene data dimostrazione in un quadro riassuntivo nel quale i capitoli sono raggruppati secondo tale classificazione ed indipendentemente dalle unità previsionali di appartenenza, e con evidenziazione dei dati differenziali, sia in termini assoluti che in percentuale, rispetto ai corrispondenti dati dell'esercizio 1998.

Dal confronto risulta una tendenza alla generale diminuzione delle spese di funzionamento riguardante sia il personale che i beni e servizi. Quanto al personale, pur considerando che tale spesa è legata a fattori normativi e contrattuali che ne determinano una sostanziale rigidità, la tendenza alla diminuzione è determinata per il personale amministrativo (in attesa di una esatta valutazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri relativo al biennio 1998-1999) dai pensionamenti e dal part-time solo parzialmente compensati da nuove assunzioni, mentre per la magistratura si registra un lieve ma costante incremento.

Una quantità crescente di risorse viene posta a disposizione delle iniziative di formazione sia del personale amministrativo sia di quello di magistratura.

In tale quadro dovrà assumere particolare rilievo l'attività del Seminario permanente dei controlli istituito con deliberazione delle Sezioni Riunite del 13 giugno 1997.

Nell'ambito delle funzioni obbiettivo (o missioni) individuate sulla base delle funzioni istituzionali della Corte dei conti previste dalle norme della Costituzione e della legislazione vigente, sono state destinate maggiori risorse all'unità previsionale relativa al «Controllo sulla finanza regionale e degli enti locali» in conseguenza della piena operatività dei collegi regionali di controllo istituiti con deliberazione delle sezioni riunite del 13 giugno 1997.

Tutti i dati relativi al bilancio di previsione 1999 sono stati riportati in Euro, assumendo quale base il valore di cambio di L. 1949,900 per Euro.

Valutazione di cassa.

Il bilancio di previsione della Corte dei conti viene redatto in termini di sola competenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regolamento concernente la disciplina della autonomia finanziaria della Corte stessa.

Pertanto la valutazione della cassa riguarda le previsioni relative alla gestione del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Corte dei conti i cui fondi sono destinati unicamente al rimborso alla Banca d'Italia delle somme da essa anticipate in occasione del pagamento dei titoli di spesa emessi dalla Corte stessa.

Il fondo cassa relativo al predetto conto si attesterà alla fine dell'esercizio 1998 su L. 210,920 miliardi mentre le somme ancora da versare alla Banca d'Italia per pagamenti effettuati fino al 31 dicembre sono pari a L. 103,830 miliardi ai quali sarà necessario aggiungere i pagamenti da rimborsare relativi ad ulteriori impegni assunti entro la fine del corrente esercizio per lire 44 miliardi calcolati in via presuntiva.

L'andamento della gestione di competenza determinerà l'ulteriore effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso dell'esercizio 1999.

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI 1999 PER FUNZIONI - OBIETTIVO

FUNZIONI - OBIETTIVO			UNITA' PREVISIONALI DI BASE		
	Lire	1 Euro=1.949,90L.		Lire	1 Euro=1.949,90L.
1) Indirizzo Politico Amministrativo	176.045.204.000	90.284.222	1. Governo dell'Istituto e trattamento economico e di quiescenza del personale disciplinato dalla legge	176.045.204.000	90.284.222
2) Controllo	18.950.740.000	9.718.827	2. Controllo sulla Finanza Statale	16.123.740.000	8.269.009
			3. Controllo sulla Finanza regionale e degli Enti locali	2.827.000.000	1.449.818
3) Giurisdizione	12.688.556.000	6.507.286	4. Attività giudicante centrale	623.385.000	319.701
			5. Attività giudicante periferica	6.163.000.000	3.160.675
			6. Attività requirente centrale	468.371.000	240.203
			7. Attività requirente periferica	5.433.800.000	2.786.707
4) Servizi Generali	251.326.500.000	128.891.994	8. Gestione delle risorse umane	210.439.000.000	107.922.970
			9. Acquisizione e gestione delle risorse strumentali	18.932.500.000	9.709.472
			10. Informatica di servizio	21.955.000.000	11.259.552
TOTALI	459.011.000.000	235.402.328		459.011.000.000	235.402.328

SPESE CORRENTI 1999

CENTRO DI RESPONSABILITA'	UNITA' PREVISIONALI DI BASE	FUNZIONAMENTO		INTERVENTI		ONERI COMUNI		TRATT.TI DI QUIESCENZA		TOTALE	
		(in lire)	(1 Euro=1.949,90L.)	(in lire)	(1 Euro=1.949,90L.)	(in lire)	(1 Euro=1.949,90L.)	(in lire)	(1 Euro=1.949,90L.)	(in lire)	(1 Euro=1.949,90L.)
Segretariato Generale											
	1 Governo dell'Istituto e trattamento economico e di quiescenza del personale disciplinato dalla legge	172.536.482.000	88.484.785	40.000.000	20.514	3.388.722.000	1.737.895	80.000.000	41.028	176.045.204.000	90.284.222
	2 Controllo sulla finanza statale	16.123.740.000	8.269.009							16.123.740.000	8.269.009
	3 Controllo sulla finanza regionale e degli enti locali	2.827.000.000	1.449.818							2.827.000.000	1.449.818
	4 Attività giudicante centrale	623.385.000	319.701							623.385.000	319.701
	5 Attività giudicante periferica	6.163.000.000	3.160.675							6.163.000.000	3.160.675
	6 Attività requirente centrale	468.371.000	240.203							468.371.000	240.203
	7 Attività requirente periferica	5.433.800.000	2.786.707							5.433.800.000	2.786.707
	TOTALE	**204.175.778.000**	**104.710.897**	**40.000.000**	**20.514**	**3.388.722.000**	**1.737.895**	**80.000.000**	**41.028**	**207.684.500.000**	**106.510.334**
Servizio per la gestione delle risorse umane e per la formazione											
	8 Gestione delle risorse umane	209.419.000.000	107.399.867			950.000.000	487.204	70.000.000	35.899	210.439.000.000	107.922.970
	TOTALE	**209.419.000.000**	**107.399.867**			**950.000.000**	**487.204**	**70.000.000**	**35.899**	**210.439.000.000**	**107.922.970**
Servizio degli affari generali											
	9 Acquisizione e gestione delle risorse strumentali	18.921.500.000	9.703.831			11.000.000	5.641			18.932.500.000	9.709.472
	TOTALE	**18.921.500.000**	**9.703.831**			**11.000.000**	**5.641**			**18.932.500.000**	**9.709.472**
Servizio per l'Informatica											
	10 Informatica di servizio	1.955.000.000	1.002.616							1.955.000.000	1.002.616
	TOTALE	**1.955.000.000**	**1.002.616**							**1.955.000.000**	**1.002.616**
TOTALE SPESE CORRENTI		**434.471.278.000**	**222.817.210**	**40.000.000**	**20.514**	**4.349.722.000**	**2.230.741**	**150.000.000**	**76.927**	**439.011.000.000**	**225.145.392**

SPESE IN CONTO CAPITALE 1999

CENTRO DI RESPONSABILITA'	UNITA' PREVISIONALI DI BASE	INVESTIMENTI								TOTALE	
		(in lire)	(1 Euro=1.949,90L.)							(in lire)	(1 Euro=1.949,90L.)
Servizio per l'Informatica											
	10 Informatica di servizio	20.000.000.000	10.256.936							20.000.000.000	10.256.936
	TOTALE	**20.000.000.000**	**10.256.936**							**20.000.000.000**	**10.256.936**
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		**20.000.000.000**	**10.256.936**							**20.000.000.000**	**10.256.936**

TOTALE SPESE	**459.011.000.000**	**235.402.328**

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

PARTE I - ENTRATA - Esercizio 1999

Importi espressi in lire

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
	1. SEGRETARIATO GENERALE					
	1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO					
1101	"Fondo per il funzionamento della Corte dei conti"	444.534.680.000	450.808.000.000	- 5.808.000.000	445.000.000.000	228.216.832
	1.1.2. ENTRATE EVENTUALI					
1201	"Entrate eventuali e diverse"	353.031.569	-	-	-	-
1202	"Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie"	-	11.000.000	-	11.000.000	5.641
	1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente."	31.701.654.751	37.228.744.947	- 23.228.744.947	14.000.000.000	7.179.855
	TOTALE ENTRATE	476.589.366.320	488.047.744.947	- 29.036.744.947	459.011.000.000	235.402.328

PARTE II - SPESA - Esercizio 1999

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
			1 Governo dell'Istituto e trattamento economico e di quiescenza del personale disciplinato dalla legge	156.347.635.394	181.388.877.147	- 5.343.673.147	176.045.204.000	90.284.222
			1.1 Spese correnti	156.347.635.394	181.388.877.147	- 5.343.673.147	176.045.204.000	90.284.222
			1.1.1 Funzionamento	156.327.029.314	169.174.803.400	+ 3.361.678.600	172.536.482.000	88.484.785
			PERSONALE					
1011	1011	*	Assegno mensile ai componenti non magistrati del Consiglio di presidenza	787.606.118	850.000.000	+ 50.000.000	900.000.000	461.562
1021	1021	*	Spese per gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti del Consiglio di presidenza	580.327.997	900.000.000	-	900.000.000	461.562
2018	2011	*	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura	153.466.604.592	165.000.000.000	+ 3.000.000.000	168.000.000.000	86.158.265
2071	2071	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	172.827.000	180.566.000	- 43.684.000	136.882.000	70.199
2084	2081	*	Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente	-	-	+ 28.000.000	28.000.000	14.360
2091	2091	*	Compenso per lavoro straordinario previsto dall'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734	855.000.000	678.000.000	- 81.400.000	596.600.000	305.964

L'asterisco apposto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio dello stanziamento.

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
2101	2101	*	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	p.m.	91.378.400	- 91.378.400	p.m.	p.m.
2141- 2148 - 2149	2141		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	121.441.689	245.901.000	- 105.901.000	140.000.000	71.799
2151	2151		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	-	60.000.000	- 10.000.000	50.000.000	25.642
2161	2161		Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero del personale di magistratura	180.272.863	300.000.000	- 30.000.000	270.000.000	138.469
2171	2171		Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'estero del personale amministrativo	15.309.051	10.000.000	-	10.000.000	5.128
2191	2191	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	66.916.544	120.958.000	- 958.000	120.000.000	61.542
4028	4021	*	Spese per accertamenti sanitari	-	-	+ 10.000.000	10.000.000	5.128
4038	4031	*	Spese per cure, ricoveri e protesi	6.510.635	15.000.000	- 5.000.000	10.000.000	5.128
5028	5021	*	Equo indennizzo al personale disciplinato dalla legge per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	-	-	+ 100.000.000	100.000.000	51.285
			BENI E SERVIZI					

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
4221	4221	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	8.710.925	53.000.000	- 38.000.000	15.000.000	7.693
4329	4321		Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonchè per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati	15.501.900	50.000.000	-	50.000.000	25.642
4341	4341		Spese di rappresentanza	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	25.642
4358	4351		Compensi per speciali incarichi, compresa l'indennità di missione, ad estranei all'Amministrazione della Corte dei Conti	-	120.000.000	- 120.000.000	p.m.	p.m.
4371	4371		Spese per le elezioni del Consiglio di presidenza e per altre elezioni interne previste da particolari disposizioni	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.
			1.1.1.1 Studi e formazione					
2218	2211		Spese per la formazione del personale di magistratura	-	150.000.000	+ 250.000.000	400.000.000	205.139

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
4398	4391	*	Spese per il seminario permanente dei controlli di cui all'art. 1, comma 3, della deliberazione delle Sezioni Riunite in data 13/6/97 comprese le indennità e il rimborso spese di trasporto per missioni	-	300.000.000	+ 450.000.000	750.000.000	384.635
			1.1.2 Interventi	20.606.080	40.000.000	-	40.000.000	20.514
4331	4331		Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali, nonchè per ospitalità di delegazioni e di rappresentanti di paesi esteri	20.606.080	40.000.000	-	40.000.000	20.514
			1.1.3 Oneri comuni	-	12.174.073.747	- 8.785.351.747	3.388.722.000	1.737.895
6038	6031		Fondo di riserva	-	12.174.073.747	- 8.785.351.747	3.388.722.000	1.737.895
			1.1.4 Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	-	-	+ 80.000.000	80.000.000	41.028

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
3018	3011	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione. Spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio	-	-	+ 80.000.000	80.000.000	41.028
			2 Controllo sulla finanza statale	17.944.433.130	25.115.556.700	- 8.991.816.700	16.123.740.000	8.269.009
			2.1 Spese correnti	17.944.433.130	25.115.556.700	- 8.991.816.700	16.123.740.000	8.269.009
			2.1.1 Funzionamento	17.944.433.130	25.115.556.700	- 8.991.816.700	16.123.740.000	8.269.009
			PERSONALE					
2072	2072	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	428.997.991	389.778.000	- 39.778.000	350.000.000	179.496
2102	2102	*	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	p.m.	2.985.027.700	- 2.985.027.700	p.m.	p.m.
2142	2142		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	525.492.380	308.141.000	+ 21.859.000	330.000.000	169.239
2152	2152		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	384.639.159	844.500.000	+ 5.500.000	850.000.000	435.920

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
2192	2192	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	817.278.902	1.167.110.000	- 177.110.000	990.000.000	507.718
			BENI E SERVIZI					
4052	4052		Spese per acquisto di libri, riviste giuridiche ed altre pubblicazioni per le biblioteche delle sedi regionali e distaccate, nonchè per materiale di informazione e documentazione	47.541.451	117.750.000	+ 2.250.000	120.000.000	61.542
4082	4082	*	Fitto locali ed oneri accessori	3.149.142.890	3.800.000.000	- 1.400.000.000	2.400.000.000	1.230.832
4092	4092	*	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici aventi sede nella Capitale	1.979.711.284	2.300.000.000	-	2.300.000.000	1.179.548
4102	4102	*	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici regionali e distaccati	613.395.407	850.425.000	+ 49.575.000	900.000.000	461.562
4122	4122		Spese di funzionamento degli uffici regionali e distaccati	488.462.668	544.925.000	+ 55.075.000	600.000.000	307.708

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
4182	4182		Spese per manutenzione riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici regionali e distaccati	88.863.722	198.740.000	- 50.000.000	148.740.000	76.281
4202	4202	*	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici regionali e distaccati	322.001.349	433.350.000	- 33.350.000	400.000.000	205.139
4222	4222	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	9.019.412.394	10.905.000.000	- 4.210.000.000	6.695.000.000	3.433.509
4282	4282	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	79.493.533	270.810.000	- 230.810.000	40.000.000	20.514
			3 Controllo sulla finanza regionale e degli enti locali	1.685.400.776	2.941.282.900	- 114.282.900	2.827.000.000	1.449.818
			3.1 Spese correnti	1.685.400.776	2.941.282.900	- 114.282.900	2.827.000.000	1.449.818
			3.1.1 Funzionamento	1.685.400.776	2.941.282.900	- 114.282.900	2.827.000.000	1.449.818
			PERSONALE					

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
2073	2073	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	51.692.400	46.529.000	+ 43.471.000	90.000.000	46.156
2103	2103	*	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	p.m.	454.122.900	- 454.122.900	p.m.	p.m.
2143	2143		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	64.421.133	156.970.000	+ 13.030.000	170.000.000	87.184
2153	2153		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	109.218.528	403.500.000	- 3.500.000	400.000.000	205.139
2193	2193	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	100.682.656	168.316.000	+ 131.684.000	300.000.000	153.854
			BENI E SERVIZI					
4053	4053		Spese per acquisto di libri, riviste giuridiche ed altre pubblicazioni per le biblioteche delle sedi regionali e distaccate, nonchè per materiale di informazione e documentazione	47.541.450	71.250.000	+ 750.000	72.000.000	36.925
4083	4083	*	Fitto locali ed oneri accessori	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -		PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
4103	4103		Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici regionali e distaccati	57.569.045	80.000.000	+	80.000.000	160.000.000	82.055
4123	4123		Spese di funzionamento degli uffici regionali e distaccati	84.355.010	120.000.000	+	60.000.000	180.000.000	92.312
4183	4183		Spese per manutenzione riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici regionali e distaccati	23.895.344	100.000.000	+	20.000.000	120.000.000	61.542
4203	4203	*	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici regionali e distaccati	37.160.004	50.000.000	+	30.000.000	80.000.000	41.028
4223	4223	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	1.108.690.550	1.290.000.000	-	35.000.000	1.255.000.000	643.623
4283	4283	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	174.656	595.000	-	595.000	p.m.	p.m.

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
			4 Attività giudicante centrale	1.054.099.138	1.199.293.000	- 575.908.000	623.385.000	319.701
			4.1 Spese correnti	1.054.099.138	1.199.293.000	- 575.908.000	623.385.000	319.701
			4.1.1 Funzionamento	1.054.099.138	1.199.293.000	- 575.908.000	623.385.000	319.701
			PERSONALE					
2074	2074	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	149.472.000	134.544.000	- 16.159.000	118.385.000	60.713
2084	2084	*	Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente	225.886.659	32.000.000	- 32.000.000	p.m.	p.m.
2104	2104	*	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	p.m.	390.435.000	- 390.435.000	p.m.	p.m.
2144	2144		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	25.768.452	43.788.000	+ 6.212.000	50.000.000	25.642
2154	2154		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	-	5.000.000	+ 5.000.000	10.000.000	5.128
2194	2194	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	93.276.873	201.341.000	- 1.341.000	200.000.000	102.569
			BENI E SERVIZI					

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
4224	4224	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	558.173.150	352.000.000	- 152.000.000	200.000.000	102.569
4284	4284	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	1.522.004	40.185.000	+ 4.815.000	45.000.000	23.078
			5 Attività giudicante periferica	7.400.010.834	9.273.729.000	- 3.110.729.000	6.163.000.000	3.160.675
			5.1 Spese correnti	7.400.010.834	9.273.729.000	- 3.110.729.000	6.163.000.000	3.160.675
			5.1.1 Funzionamento	7.400.010.834	9.273.729.000	- 3.110.729.000	6.163.000.000	3.160.675
			PERSONALE					
2075	2075	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	379.596.600	306.222.000	- 6.222.000	300.000.000	153.854
2105	2105	*	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	p.m.	1.179.612.000	- 1.179.612.000	p.m.	p.m.

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
2145	2145		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	566.023.823	413.336.000	- 263.336.000	150.000.000	76.927
2155	2155		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	2.929.905.703	2.276.500.000	- 1.226.500.000	1.050.000.000	538.489
2195	2195	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	328.321.599	411.929.000	- 53.929.000	358.000.000	183.599
			BENI E SERVIZI					
4055	4055	*	Spese per acquisto di libri, riviste giuridiche ed altre pubblicazioni per le biblioteche delle sedi regionali e distaccate, nonchè per materiale di informazione e documentazione	47.541.450	75.250.000	- 250.000	75.000.000	38.464
4085	4085		Fitto locali ed oneri accessori	994.417.980	1.200.000.000	+ 60.000.000	1.260.000.000	646.187
4105	4105	*	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici regionali e distaccati	593.347.401	1.022.410.000	- 72.410.000	950.000.000	487.204
4125	4125		Spese di funzionamento degli uffici regionali e distaccati	688.100.274	978.950.000	- 178.950.000	800.000.000	410.277

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
4185	4185		Spese per manutenzione riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici regionali e distaccati	158.180.291	264.760.000	- 64.760.000	200.000.000	102.569
4205	4205	*	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici regionali e distaccati	435.498.743	586.100.000	- 66.100.000	520.000.000	266.680
4225	4225	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	194.343.751	220.000.000	- 20.000.000	200.000.000	102.569
4285	4285	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	84.733.219	338.660.000	- 38.660.000	300.000.000	153.854
			6 Attività requirente centrale	849.330.417	1.420.412.700	- 952.041.700	468.371.000	240.203
			6.1 Spese correnti	849.330.417	1.420.412.700	- 952.041.700	468.371.000	240.203
			6.1.1 Funzionamento	849.330.417	1.420.412.700	- 952.041.700	468.371.000	240.203
			PERSONALE					

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
2076	2076	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	81.275.400	88.158.000	- 23.787.000	64.371.000	33.012
2086	2086	*	Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente	225.886.658	32.000.000	- 32.000.000	p.m.	p.m.
2106	2106	*	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	p.m.	242.752.700	- 242.752.700	p.m.	p.m.
2146	2146		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	121.479.849	133.572.000	- 103.572.000	30.000.000	15.385
2156	2156		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	-	8.000.000	+ 12.000.000	20.000.000	10.257
2196	2196	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	66.123.066	140.425.000	- 425.000	140.000.000	71.799
			BENI E SERVIZI					
4226	4226	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	353.243.047	761.000.000	- 561.000.000	200.000.000	102.569

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
4286	4286	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	1.322.397	14.505.000	- 505.000	14.000.000	7.180
			7 Attività requirente periferica	5.289.569.869	7.173.589.900	- 1.739.789.900	5.433.800.000	2.786.707
			7.1 Spese correnti	5.289.569.869	7.173.589.900	- 1.739.789.900	5.433.800.000	2.786.707
			7.1.1 Funzionamento	5.289.569.869	7.173.589.900	- 1.739.789.900	5.433.800.000	2.786.707
			PERSONALE					
2077	2077	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	284.308.200	224.096.000	- 99.096.000	125.000.000	64.106
2107	2107	*	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	p.m.	773.485.900	- 773.485.900	p.m.	p.m.
2147	2147		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	415.976.454	403.292.000	- 10.492.000	392.800.000	201.446
2157	2157		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	1.224.035.729	1.161.000.000	- 161.000.000	1.000.000.000	512.847

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
2197	2197	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	222.084.605	249.881.000	+ 119.000	250.000.000	128.212
			BENI E SERVIZI					
4057	4057		Spese per acquisto di libri, riviste giuridiche ed altre pubblicazioni per le biblioteche delle sedi regionali e distaccate, nonchè per materiale di informazione e documentazione	47.541.449	106.250.000	- 250.000	106.000.000	54.362
4087	4087	*	Fitto locali ed oneri accessori	828.740.350	1.000.000.000	+ 50.000.000	1.050.000.000	538.489
4107	4107	*	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici regionali e distaccati	574.954.735	797.165.000	+ 2.835.000	800.000.000	410.277
4127	4127	*	Spese di funzionamento degli uffici regionali e distaccati	672.056.588	931.125.000	- 231.125.000	700.000.000	358.993
4187	4187		Spese per manutenzione riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici regionali e distaccati	87.526.642	176.500.000	- 66.500.000	110.000.000	56.413
4207	4207	*	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici regionali e distaccati	319.917.089	470.550.000	- 20.550.000	450.000.000	230.781

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
4227	4227	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	530.164.947	600.000.000	- 300.000.000	300.000.000	153.854
4287	4287	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie e di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	82.263.081	280.245.000	- 130.245.000	150.000.000	76.927
			8 Gestione delle risorse umane	215.688.092.419	210.376.299.800	+ 62.700.200	210.439.000.000	107.922.970
			8.1 Spese correnti	215.688.092.419	210.376.299.800	+ 62.700.200	210.439.000.000	107.922.970
			8.1.1 Funzionamento	215.133.954.297	206.456.299.800	+ 2.962.700.200	209.419.000.000	107.399.867
			PERSONALE					
2048	2048	*	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo	203.363.551.903	201.600.000.000	- 3.600.000.000	198.000.000.000	101.543.669
2078	2078	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	942.096.209	741.692.000	- 241.692.000	500.000.000	256.423
2086	2088	*	Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente	-	-	+ 28.000.000	28.000.000	14.360

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
2108	2108	*	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	9.628.876.250	2.014.016.800	+ 6.895.983.200	8.910.000.000	4.569.465
2118	2118	*	Maggiorazione compenso incentivante previsto dal DPCM 13/4/84 e dall'art. 2 della legge 17/4/84, n. 79, per il personale dirigente	916.389	p.m.	-	p.m.	p.m.
2138	2138	*	Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	35.000.000	35.000.000	-	35.000.000	17.950
2158	2158		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	29.603.018	350.000.000	- 160.000.000	190.000.000	97.441
2188	2188	*	Somme dovute per ritenute previdenziali ed assistenziali	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.
2198	2198	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	344.191.135	292.591.000	- 27.591.000	265.000.000	135.904
2208	2208	*	Fondo per il premio di cui all'art. 40, c.1, lettera A) del C.C.N.L. del personale dirigente	55.000.000	131.000.000	-	131.000.000	67.183
4018	4018		Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, per le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto spettanti ai membri estranei all'Amministrazione	59.898.228	50.000.000	-	50.000.000	25.642
4028	4028	*	Spese per accertamenti sanitari	19.588.460	80.000.000	-	80.000.000	41.028

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
5018	5018		Provvidenze a favore del personale dipendente in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000	41.028
5028	5028	*	Equo indennizzo al personale dipendente per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	33.133.780	200.000.000	- 100.000.000	100.000.000	51.285
			BENI E SERVIZI					
4228	4228	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	264.932.285	382.000.000	- 82.000.000	300.000.000	153.854
			8.1.1.1 Studi e formazione					
4318	4318		Spese per l'attuazione di corsi e seminari organizzati dalla Corte dei Conti, nonchè per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni	277.166.640	500.000.000	+ 250.000.000	750.000.000	384.635
			8.1.2 Oneri comuni	404.138.122	3.750.000.000	- 2.800.000.000	950.000.000	487.204

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	*	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
6018	6018	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonchè per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale in quiescenza	88.138.122	3.400.000.000	- 2.800.000.000	600.000.000	307.708
6048	6048	*	Spese per l'esecuzione di sentenze pronunciate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, nonchè per transazioni inerenti ai ricorsi presentati presso la stessa Corte	316.000.000	350.000.000	-	350.000.000	179.496
			8.1.3 Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	150.000.000	170.000.000	- 100.000.000	70.000.000	35.899
3018	3018	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione. Indennità di licenziamento. Spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio	150.000.000	170.000.000	- 100.000.000	70.000.000	35.899

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
			9 Acquisizione e gestione delle risorse strumentali	33.934.020.661	25.196.703.800	- 6.264.203.800	18.932.500.000	9.709.472
			9.1 Spese correnti	33.934.020.661	25.196.703.800	- 6.264.203.800	18.932.500.000	9.709.472
			9.1.1 Funzionamento	33.934.020.661	25.185.703.800	- 6.264.203.800	18.921.500.000	9.703.831
			PERSONALE					
2079	2079	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	623.734.200	691.445.000	- 97.445.000	594.000.000	304.631
2084 - 2086	2089	*	Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente	-	-	+ 56.000.000	56.000.000	28.719
2109	2109	*	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	p.m.	1.099.309.800	- 1.099.309.800	p.m.	p.m.
2159	2159		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	71.229.473	67.500.000	- 17.500.000	50.000.000	25.642
2199	2199	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	606.047.275	225.449.000	+ 74.551.000	300.000.000	153.854
			BENI E SERVIZI					

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
4049	4049		Spese per il funzionamento e manutenzione della Biblioteca centrale; per acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	360.000.000	400.000.000	-	400.000.000	205.139
4069	4069		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione per le esigenze degli uffici aventi sede nella Capitale	55.200.690	98.000.000	- 26.500.000	71.500.000	36.669
4089	4089	*	Fitto locali ed oneri accessori	2.071.815.655	2.170.000.000	-	2.170.000.000	1.112.878
4099	4099	*	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici aventi sede nella Capitale	1.979.711.283	2.300.000.000	- 160.000.000	2.140.000.000	1.097.492
4119	4119		Spese di funzionamento degli uffici aventi sede nella Capitale	3.467.195.035	5.100.000.000	- 1.100.000.000	4.000.000.000	2.051.387
4179	4179		Spese per manutenzione riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici aventi sede nella Capitale	1.289.724.058	2.070.000.000	- 70.000.000	2.000.000.000	1.025.694
4199	4199	*	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici aventi sede nella Capitale	2.689.256.650	6.000.000.000	- 3.000.000.000	3.000.000.000	1.538.540

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
4219	4219		Spese per acquisto, riparazione, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, nonchè per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati	247.613.547	350.000.000	-	350.000.000	179.496
4229	4229	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	18.000.003.025	504.000.000	- 254.000.000	250.000.000	128.212
4249	4249		Spese per acquisto, riparazione, assistenza e manutenzione di apparecchiature per il Centro fotolitografico, nonchè per l'acquisto di materiale di facile consumo, compreso quello cartaceo	198.356.370	750.000.000	- 100.000.000	650.000.000	333.350
4269	4269	*	Spese postali e telegrafiche	1.007.398.590	1.630.000.000	- 130.000.000	1.500.000.000	769.270
4299	4299		Spese inerenti a forniture e lavori da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato	1.265.234.810	1.540.000.000	- 340.000.000	1.200.000.000	615.416
4369	4369	*	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazioni e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione	1.500.000	40.000.000	-	40.000.000	20.514
4389	4389		Spese per convenzioni in materia di sicurezza	-	150.000.000	-	150.000.000	76.927

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
			9.1.2 Interventi	-	p.m.	-	p.m.	p.m.
5038	5039		Spese per i servizi sociali	-	p.m.	-	p.m.	p.m.
			9.1.3 Oneri comuni	-	11.000.000	-	11.000.000	5.641
6029	6029		Restituzioni cauzioni eventuali e provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie	-	11.000.000	-	11.000.000	5.641
			10 Informatica di servizio	-	23.962.000.000	- 2.007.000.000	21.955.000.000	11.259.552
			10.1 Spese correnti	-	-	+ 1.955.000.000	1.955.000.000	1.002.616
			10.1.1 Funzionamento	-	-	+ 1.955.000.000	1.955.000.000	1.002.616
			PERSONALE					
2078	2070	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente	-	-	+ 150.000.000	150.000.000	76.927
2108	2100	*	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	-	-	-	p.m.	p.m.

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
2158	2150		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	-	-	+ 10.000.000	10.000.000	5.128
2198	2190	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto	-	-	+ 35.000.000	35.000.000	17.950
			BENI E SERVIZI					
4082	4080	*	Fitto locali ed oneri accessori	-	-	+ 1.400.000.000	1.400.000.000	717.986
4099	4090	*	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici aventi sede nella Capitale	-	-	+ 160.000.000	160.000.000	82.055
4229	4220	*	Spese per la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati	-	-	+ 200.000.000	200.000.000	102.569
			10.1.1.1 Studi e formazione					
	2210		Spese per le azioni formative	-	-	-	p.m.	p.m.

Importi espressi in lire

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONI DEFINITIVE 1998	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 1999	PREVISIONI 1999 (1 Euro=1.949,90L.)
			10.2 Spese in conto capitale	-	23.962.000.000	- 3.962.000.000	20.000.000.000	10.256.936
			10.2.1 Investimenti	-	23.962.000.000	- 3.962.000.000	20.000.000.000	10.256.936
7019	7010	*	Spese per lo sviluppo del sistema informativo	-	23.962.000.000	- 3.962.000.000	20.000.000.000	10.256.936

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE 1999

	PREVISIONI DEFINITIVE 1998		PREVISIONI 1999		VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE		
	(in Lire)	(1 Euro=1.949,90L.)	(in Lire)	(1 Euro=1.949,90L.)	PER IMPORTO (in Lire)	PER IMPORTO (in Euro)	IN PERCENTUALE
SPESE CORRENTI							
FUNZIONAMENTO							
PERSONALE capitoli: 1011 1021 2011 2071 2081 2091 2101 2141 2151 2161 2171 2191 4021 4031 5021 2072 2102 2142 2152 2192 2073 2103 2143 2153 2193 2074 2084 2104 2144 2154 2194 2075 2105 2145 2155 2195 2076 2086 2106 2146 2156 2196 2077 2107 2147 2157 2197 2048 2078 2088 2108 2118 2138 2158 2188 2198 2208 4018 4028 5018 5028 2079 2089 2109 2159 2199 2070 2100 2150 2190							
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	391.885.171.200	200.977.061	388.574.038.000	199.278.957	- 3.311.133.200	- 1.698.104	-0,84%
BENI E SERVIZI capitoli: 4221 4321 4341 4351 4371 2211 4391 4052 4082 4092 4102 4122 4182 4202 4222 4282 4053 4083 4103 4123 4183 4203 4223 4283 4224 4284 4055 4085 4105 4125 4185 4205 4225 4285 4226 4286 4057 4087 4107 4127 4187 4207 4227 4287 4228 4318 4049 4069 4089 4099 4119 4179 4199 4219 4229 4249 4269 4299 4369 4389 4080 4090 4220 2210							
TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	56.055.500.000	28.747.885	45.897.240.000	23.538.253	- 10.158.260.000	- 5.209.631	-18,12%
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	447.940.671.200	229.724.945	434.471.278.000	222.817.210	- 13.469.393.200	- 6.907.735	-3,01%
INTERVENTI capitoli: 4331 5039	40.000.000	20.514	40.000.000	20.514	-	-	0,00%
TOTALE INTERVENTI	40.000.000	20.514	40.000.000	20.514	-	-	0,00%

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE 1999

	PREVISIONI DEFINITIVE 1998		PREVISIONI 1999		VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE		
	(in Lire)	(1 Euro=1.949,90L.)	(in Lire)	(1 Euro=1.949,90L.)	PER IMPORTO (in Lire)	PER IMPORTO (in Euro)	IN PERCENTUALE
ONERI COMUNI capitoli:							
6031 6018 6048 6029	15.935.073.747	8.172.252	4.349.722.000	2.230.741	- 11.585.351.747	- 5.941.511	-72,70%
TOTALE ONERI COMUNI	15.935.073.747	8.172.252	4.349.722.000	2.230.741	- 11.585.351.747	- 5.941.511	-72,70%
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI capitoli:							
3011 3018	170.000.000	87.184	150.000.000	76.927	- 20.000.000	- 10.257	-11,76%
TOTALE SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	170.000.000	87.184	150.000.000	76.927	- 20.000.000	- 10.257	-11,76%
TOTALE SPESE CORRENTI	**464.085.744.947**	**238.004.895**	**439.011.000.000**	**225.145.392**	**- 25.074.744.947**	**-12.859.503**	**-5,40%**
SPESE IN CONTO CAPITALE							
INVESTIMENTI							
INFORMATICA DI SERVIZIO capitoli:							
7010	23.962.000.000	12.288.835	20.000.000.000	10.256.936	- 3.962.000.000	- 2.031.899	-16,53%
TOTALE INVESTIMENTI	23.962.000.000	12.288.835	20.000.000.000	10.256.936	- 3.962.000.000	- 2.031.899	-16,53%
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**23.962.000.000**	**12.288.835**	**20.000.000.000**	**10.256.936**	**- 3.962.000.000**	**- 2.031.899**	**-16,53%**
TOTALE SPESE	**488.047.744.947**	**250.293.730**	**459.011.000.000**	**235.402.328**	**- 29.036.744.947**	**-14.891.402**	**-5,95%**

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

1- GOVERNO DELL'ISTITUTO E TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DISCIPLINATO DALLA LEGGE

Cap.	Atto
CAp.1011	Legge n.117 del 13/4/1988
1021	Legge n.836 del 18/12/1973
	Legge n.117 del 13/4/1988
2011	Regio Decreto n.827 del 23/5/1924
	Legge n.97 del 2/4/1979
	Legge n.20 del 14/1/1994
	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
2071	D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2081	D.P.R. n.748 del 30/6/1972
2091	Legge n.734 del 15/11/1973
2101	D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2141	Legge n.836 del 18/12/1973
2151	Legge n.836 del 18/12/1973
2161	Legge n.836 del 18/12/1973
2171	Legge n.836 del 18/12/1973
2191	Legge n.550 del 28/12/1995
4021	D.P.R. n.3 del 10/1/1957
4031	D.P.R. n.3 del 10/1/1957
5021	D.P.R. n.349 del 20/4/1994
4221	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4321	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4341	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4351	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4371	Legge n.117 del 13/4/1988
2211	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4391	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/6/1997
	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4331	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
6031	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
3011	D.P.R. n.1092 del 29/12/1973

2- CONTROLLO SULLA FINANZA STATALE

Cap.	Atto
Cap.2072	D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2102	D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2142	Legge n.836 del 18/12/1973
2152	Legge n.836 del 18/12/1973
2192	Legge n.550 del 28/12/1995
4052	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4082	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4092	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4102	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4122	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4182	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4202	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4222	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4282	Legge n. 20 del 14/1/1994

3- CONTROLLO SULLA FINANZA REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI

Cap.	Atto
Cap.2073	D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2103	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
2143	Legge n.836 del 18/12/1973
2153	Legge n.836 del 18/12/1973
2193	Legge n.550 del 28/12/1995
4053	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4083	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4103	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4123	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4183	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4203	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4223	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4283	Legge n.20 del 14/1/1994

4- ATTIVITA' GIUDICANTE CENTRALE

Cap.	Atto
Cap.2074	D.P.R. n. 422 del 22/7/1977
2084	D.P.R. n.748 del 30/6/1972
2104	D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2144	Legge n.836 del 18/12/1973
2154	Legge n.836 del 18/12/1973
2194	Legge n.550 del 28/12/1995
4224	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4284	Legge n. 19 del 14/1/1994

5- ATTIVITA' GIUDICANTE PERIFERICA

Cap.	Atto
Cap.2075	D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2105	D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2145	Legge n.836 del 18/12/1973
2155	Legge n.836 del 18/12/1973
2195	Legge n.550 del 28/12/1995
4055	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4085	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4105	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4125	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4185	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4205	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4225	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4285	Legge n. 19 del 14/1/1994

6- ATTIVITA' REQUIRENTE CENTRALE

Cap.	Atto
Cap.2076	D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2086	D.P.R. n.748 del 30/6/1972
2106	D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2146	Legge n.836 del 18/12/1973
2156	Legge n.836 del 18/12/1973
2196	Legge n.550 del 28/12/1995
4226	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4286	Legge n. 19 del 14/1/1994

7- ATTIVITA' REQUIRENTE PERIFERICA	
Cap.2077	D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2107	D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2147	Legge n.836 del 18/12/1973
2157	Legge n.836 del 18/12/1973
2197	Legge n.550 del 28/12/1995
4057	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4087	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4107	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4127	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4187	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4207	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4227	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4287	Legge n. 19 del 14/1/1994

8- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	
Cap.2048	Regio Decreto n.827 del 23/5/1924
	D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
	Legge n.20 del 14/1/1994
	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
2078	D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2088	D.P.R. n.748 del 30/6/1972
2108	D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2118	D.P.C.M. del 13/4/1984
	Legge n.79 del 17/4/1979
2138	Legge n.397 del 3/6/1971
	D.P.R. n.146 del 5/5/1975
2158	Legge n.836 del 18/12/1973
2188	Legge n.75 del 20/3/1980
2198	Legge n.550 del 28/12/1995
2208	D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
4018	Legge n.836 del 18/12/1973
	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4028	D.P.R. n.3 del 10/1/1957
5018	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
5028	D.P.R. n.349 del 20/4/1994
4228	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4318	D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
6018	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
6048	Convenzione Europea Diritti dell'Uomo del 4/11/1950
3018	D.P.R. n. 1092 del 29/12/1973

9- ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI	
Cap.2079	D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2089	D.P.R. n.748 del 30/6/1972
2109	D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2159	Legge n.836 del 18/12/1973
2199	Legge n.550 del 28/12/1995
4049	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4069	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4089	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4099	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4119	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4179	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4199	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4219	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4229	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4249	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4269	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4299	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4369	Legge n.790 del 27/12/1975
4389	D.L.vo n.626 del 19/9/1994
	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
5039	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
6029	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998

10 INFORMATICA DI SERVIZIO	
2070	D.P.R. n.422 del 22/7/1977
2100	D.L.vo n.29 del 3/2/1993 e success.integraz.e modif.
2150	Legge n.836 del 18/12/1973
2190	Legge n.550 del 28/12/1995
4080	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4090	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
4220	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
2210	D.L.vo n.39 del 12/2/1993
	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998
7010	D.L.vo n.39 del 12/2/1993
	Delib. Corte dei conti Sez. Riun. del 13/1/1998

99A0015

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 22 dicembre 1998, è stato revocato il decreto dirigenziale 19 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1998, nella parte che disponeva il trasferimento dei notai Carbonaro Enza Laura alla sede di Trapani, e Capano Concetta alla sede di Roma.

99A0042

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 gennaio 1999

Dollaro USA	1,1790
Yen giapponese	130,96
Dracma greca	324,70
Corona danese	7,4495
Corona svedese	9,4025
Sterlina	0,71220
Corona norvegese	8,7745
Corona ceca	34,917
Lira cipriota	0,58230
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,80
Zloty polacco	4,0245
Tallero sloveno	188,7750
Franco svizzero	1,6123
Dollaro canadese	1,7965
Dollaro australiano	1,8944
Dollaro neozelandese	2,2011
Rand sudafricano	6,8205

Cambi del giorno 6 gennaio 1999

Dollaro USA	1,1743
Yen giapponese	131,42
Dracma greca	324,72
Corona danese	7,4452
Corona svedese	9,3050
Sterlina	0,70760
Corona norvegese	8,7335
Corona ceca	34,850
Lira cipriota	0,58200
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,67
Zloty polacco	4,0065
Tallero sloveno	188,7000
Franco svizzero	1,6116
Dollaro canadese	1,7711
Dollaro australiano	1,8820
Dollaro neozelandese	2,1890
Rand sudafricano	6,7287

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0066-99A0067

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 1998, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate:

Alla memoria del dott. Maurizio Marino con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, rientrato prontamente in servizio per poter soccorrere un bambino gravemente ferito, veniva sommerso dalla valanga fangosa che si abbatteva sull'ospedale. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

Alla memoria del dott. Vincenzo Di Maro con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, si prodigava fino allo stremo per portare soccorso ai feriti e, nel generoso tentativo di trasferire i ricoverati in luogo più sicuro, veniva sommerso dalla valanga fangosa che si abbatteva sull'ospedale. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

Alla memoria del sig. Enrico Battipaglia con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, nonostante fosse terminato il proprio turno di lavoro, rimaneva in servizio per soccorrere i feriti e nel generoso tentativo di trasferire unitamente ad altri operatori, i ricoverati in luogo più sicuro, veniva sommerso dalla valanga fangosa che si abbatteva sull'ospedale. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

Alla memoria del sig. Pietro Sirica con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, nonostante fosse terminato il proprio turno di lavoro, rimaneva in servizio per soccorrere i feriti e nel generoso tentativo di trasferire unitamente ad altri operatori, i ricoverati in luogo più sicuro, veniva sommerso dalla valanga fangosa che si abbatteva sull'ospedale. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

Alla memoria del sig. Aldo Amatruda con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, nonostante fosse terminato il proprio turno di lavoro, rimaneva in servizio per soccorrere i feriti e nel generoso tentativo di trasferire, unitamente ad altri operatori, i ricoverati in luogo più sicuro, veniva sommerso dalla valanga fangosa che si abbatteva sull'ospedale. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

Alla memoria del sig. Saverio Antonio Russo con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, rimaneva al suo posto di lavoro allo scopo di invocare soccorsi per telefono, ma veniva sommerso dalla valanga fangosa che si abbatteva sull'ospedale. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, è stata conferita la medaglia al valor civile al Corpo forestale dello Stato con la seguente motivazione: «In occasione del violento terremoto che interessava vaste zone dell'Umbria e delle Marche, causando vittime e ingentissimi danni, il Corpo forestale dello Stato si prodigava sin dalle prime ore con uomini e mezzi in soccorso delle popolazioni colpite e contribuiva, con perizia non comune ed altissimo senso del dovere, a porre in salvo numerose vite umane e ad alleviare le sofferenze e i disagi delle comunità provate dal tragico evento. Nonostante l'incessante ripetersi delle scosse telluriche di elevata intensità, proseguiva poi instancabilmente a prestare, in ogni momento e in ogni circostanza, incondizionata ed efficiente assistenza, suscitando l'ammirazione e la gratitudine della Nazione tutta». — Autunno - Inverno 1997.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 1998, è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate:

Al sig. Roberto Di Sepio con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione e generoso slancio, si tuffava in mare insieme ad altri animosi in soccorso di una giovane in procinto di annegare e, nonostante i reiterati sforzi, riusciva a raggiungere la malcapitata e a trarla in salvo a riva. Splendido esempio di sprezzo del pericolo e di umana solidarietà». — 15 giugno 1997 - Ardea (Roma).

Al sig. Jacek Francuz con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione e generoso slancio, si tuffava in mare insieme ad altri animosi in soccorso di una giovane in procinto di annegare e, nonostante i reiterati sforzi, riusciva a raggiungere la malcapitata e a trarla in salvo a riva. Splendido esempio di sprezzo del pericolo e di umana solidarietà». — 15 giugno 1997 - Ardea (Roma).

Al capo squadra dei vigili del fuoco Carlo Rosa con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e incurante del grave rischio personale, a seguito del crollo di un edificio si portava senza indugi sotto la facciata pericolante del palazzo in soccorso di una donna rimasta seppellita dalle macerie e con l'aiuto dei colleghi, qualche istante prima di un secondo crollo, riusciva a trarre in salvo la malcapitata. Nobile esempio di elette virtù e altissimo senso del dovere». — 4 maggio 1997 - Cesano (Roma).

Al vice comandante dei vigili del fuoco dott. ing. Michele Di Grezia con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e incurante del grave rischio personale, a seguito del crollo di un edificio si portava senza indugi sotto la facciata pericolante del palazzo in soccorso di una donna rimasta seppellita dalle macerie e con l'aiuto dei colleghi, qualche istante prima di un secondo crollo, riusciva a trarre in salvo la malcapitata. Nobile esempio di elette virtù e altissimo senso del dovere». — 4 maggio 1997 - Cesano (Roma).

Al capo squadra dei vigili del fuoco Roberto De Santis con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e incurante del grave rischio personale, a seguito del crollo di un edificio si portava senza indugi sotto la facciata pericolante del palazzo in soccorso di una donna rimasta seppellita dalle macerie e con l'aiuto dei colleghi, qualche istante prima di un secondo crollo, riusciva a trarre in salvo la malcapitata. Nobile esempio di elette virtù e altissimo senso del dovere». — 4 maggio 1997 - Cesano (Roma).

Al capo squadra dei vigili del fuoco Nicola Scoccia con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e incurante del grave rischio personale, a seguito del crollo di un edificio si portava senza indugi sotto la facciata pericolante del palazzo in soccorso di una donna rimasta seppellita dalle macerie e con l'aiuto dei colleghi, qualche istante prima di un secondo crollo, riusciva a trarre in salvo la malcapitata. Nobile esempio di elette virtù e altissimo senso del dovere». — 4 maggio 1997 - Cesano (Roma).

Al V.P. dei vigili del fuoco Domenico Di Antonio con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e incurante del grave rischio personale, a seguito del crollo di un edificio si portava senza indugi sotto la facciata pericolante del palazzo in soccorso di una donna rimasta seppellita dalle macerie e con l'aiuto dei colleghi, qualche istante prima di un secondo crollo, riusciva a trarre in salvo la malcapitata. Nobile esempio di elette virtù e altissimo senso del dovere». — 4 maggio 1997 - Cesano (Roma).

Al V.P. dei vigili del fuoco Paolo Moretti con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e incurante del grave rischio personale, a seguito del crollo di un edificio si portava senza indugi sotto la facciata pericolante del palazzo in soccorso di una donna rimasta seppellita dalle macerie e con l'aiuto dei colleghi, qualche istante prima di un secondo crollo, riusciva a trarre in salvo la malcapitata. Nobile esempio di elette virtù e altissimo senso del dovere». — 4 maggio 1997 - Cesano (Roma).

Al V.P. dei vigili del fuoco Fabrizio Tamagnoli con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e incurante del grave rischio personale, a seguito del crollo di un edificio si portava senza indugi sotto la facciata pericolante del palazzo in soccorso di una donna rimasta seppellita dalle macerie e con l'aiuto dei colleghi, qualche istante prima di un secondo crollo, riusciva a trarre in salvo la malcapitata. Nobile esempio di elette virtù e altissimo senso del dovere». — 4 maggio 1997 - Cesano (Roma).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 1998, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

All'agente di polizia municipale Maurizio Cavallotti con la seguente motivazione: «Con generoso slancio partecipava, unitamente ad altri colleghi, alla ricerca di due malviventi allontanatisi a bordo di un'autovettura dopo aver perpetrato una rapina ai danni di un ufficio postale, contribuendo in modo decisivo alla cattura dei fuggitivi e al recupero di armi e refurtiva». — 21 aprile 1997 - Suardi (Pavia).

All'agente di polizia municipale Adriano Massaro con la seguente motivazione: «Con generoso slancio partecipava, unitamente ad altri colleghi, alla ricerca di due malviventi allontanatisi a bordo di un'autovettura dopo aver perpetrato una rapina ai danni di un ufficio postale, contribuendo in modo decisivo alla cattura dei fuggitivi e al recupero di armi e refurtiva». — 21 aprile 1997 - Suardi (Pavia).

All'agente di polizia municipale Marco Massoni con la seguente motivazione: «Con generoso slancio partecipava, unitamente ad altri colleghi, alla ricerca di due malviventi allontanatisi a bordo di un'autovettura dopo aver perpetrato una rapina ai danni di un ufficio postale, contribuendo in modo decisivo alla cattura dei fuggitivi e al recupero di armi e refurtiva». — 21 aprile 1997 - Suardi (Pavia).

All'agente di polizia municipale Matteo Variero con la seguente motivazione: «Con generoso slancio partecipava, unitamente ad altri colleghi, alla ricerca di due malviventi allontanatisi a bordo di un'autovettura dopo aver perpetrato una rapina ai danni di un ufficio postale, contribuendo in modo decisivo alla cattura dei fuggitivi e al recupero di armi e refurtiva». — 21 aprile 1997 - Suardi (Pavia).

Al vigile del fuoco Gemmino Baccilieri con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con grande coraggio e alto senso del dovere, si tuffava tra i flutti, in aiuto di una bagnante in procinto di annegare, e nonostante le cattive condizioni meteomarine, riusciva a raggiungere la malcapitata e a trarla in salvo a riva». — 14 luglio 1997 - Cervia (Reggio Emilia).

Al capo squadra pilota dei vigili del fuoco Antonio Boi con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di un elicottero, interveniva in soccorso delle vittime di un naufragio e, nonostante le avverse condizioni meteomarine, partecipava alle operazioni di salvataggio dei sopravvissuti. Nobile esempio di alto senso del dovere ed elevata professionalità». — 17 gennaio 1998 - S. Antioco (Cagliari).

Al capo squadra pilota dei vigili del fuoco Gianuario Palmiro Gareddu con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di un elicottero, interveniva in soccorso delle vittime di un naufragio e, nonostante le avverse condizioni meteomarine, partecipava alle operazioni di salvataggio dei sopravvissuti. Nobile esempio di alto senso del dovere ed elevata professionalità». — 17 gennaio 1998 - S. Antioco (Cagliari).

Al capo squadra dei vigili del fuoco Giuseppe Solinas con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di un elicottero, interveniva in soccorso delle vittime di un naufragio e, nonostante le avverse condizioni meteomarine, partecipava alle operazioni di salvataggio dei sopravvissuti. Nobile esempio di alto senso del dovere ed elevata professionalità». — 17 gennaio 1998 - S. Antioco (Cagliari).

Al vigile permanente dei vigili del fuoco Paolo Seazzu con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di un elicottero, interveniva in soccorso delle vittime di un naufragio e, nonostante le avverse condizioni meteomarine, partecipava alle operazioni di salvataggio dei sopravvissuti. Nobile esempio di alto senso del dovere ed elevata professionalità». — 17 gennaio 1998 - S. Antioco (Cagliari).

98A0016

Concessione di attestato di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 23 novembre 1998, è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile al vigile del fuoco Fabio Riso, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava tra i flutti in soccorso di un uomo in procinto di annegare e, nonostante le cattive condizioni del mare, riusciva a raggiungere il malcapitato ed a trarlo in salvo a riva». — 3 agosto 1997 - Lido Risorgimento (Brindisi).

99A0017

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI»

Invio degli elenchi nominativi dei professori aventi titolo a partecipare alle elezioni di primo grado dei componenti del comitato direttivo dell'Istituto.

Secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento per le elezioni di primo grado dei componenti del comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi», si informa che il giorno 21 dicembre 1998, sono stati inviati ai rettori delle università italiane ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria gli elenchi nominativi dei professori che hanno titolo a partecipare alla relativa votazione. Tali elenchi verranno affissi all'albo delle singole sedi per almeno venti giorni.

99A0043

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11